MODELLO DI CONVENZIONE

AZIONE CHIAVE 1

Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica

CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+[1]

Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318612

CUP E21I25000040001

PREMESSA

La presente **Convenzione** ("la Convenzione") è conclusa tra le seguenti parti:

da una parte

l'Agenzia nazionale ("AN"), ("l'amministrazione erogatrice"),

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale nr. 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:
Palazzo Gerini
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze

e sedi operative in:
Via Cesare Lombroso, 6/15
50134 Firenze
e
Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 Roma
rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli,

e

dall'altra

il "**beneficiario**":

Istituto Tecnico Statale CARLO CATTANEO
Numero OID: E10091906, con sede in Via Catena, 3 SAN MINIATO

Natura giuridica ufficiale: Scuole pubbliche, Accademie, Conservatori

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso):

Pec: PITD070007@pec.istruzione.it

Codice fiscale o Partita IVA: 82001200508

[1] *Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013.*

e i beneficiari identificati nell'allegato 1, se sottoscrivono il rispettivo "modulo di adesione" (cfr. allegato 4 e articolo 40).

Salvo se diversamente specificato, i riferimenti a "beneficiario" o "beneficiari" includono il coordinatore.

Se a firmare la convenzione è un solo beneficiario ("sovvenzione monobeneficiario"), tutti i riferimenti a "coordinatore" o "beneficiari" si considerano fatti — mutatis mutandis — al beneficiario.

Le parti di cui sopra hanno deciso di stipulare la presente convenzione.

Firmando la presente convenzione e i moduli di adesione, i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare il progetto sotto la propria responsabilità e in conformità alla convenzione, a tutti gli obblighi e ai termini e alle condizioni ivi stabiliti.

La presente convenzione si compone di quanto segue:

Premessa

1. Termini e condizioni (compresa la Scheda tecnica)

Allegato 1	Descrizione del progetto e budget previsto per il progetto e lista delle organizzazioni partecipanti
Allegato 2	Disposizioni applicabili ai costi ammissibili
Allegato 3	Importi applicabili
Allegato 4	Moduli di adesione (se applicabile)
Allegato 5	Norme specifiche
Allegato 6	Modelli di accordo tra beneficiari e partecipanti

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

TERMINI E CONDIZIONI

INDICE

CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+ 1
TERMINI E CONDIZIONI 3
CAPITOLO 1 CONDIZIONI GENERALI 14
ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE 14
ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI 14
CAPITOLO 2 PROGETTO 15
ARTICOLO 3 — PROGETTO 15
ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO 16
CAPITOLO 3 SOVVENZIONE 16
ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE 16
5.1 Forma della sovvenzione 16
5.2 Importo massimo della sovvenzione 16
5.3 Percentuale di finanziamento 16
5.4 Budget previsto, categorie di budget e forme di finanziamento 16
5.5 Flessibilità di budget 16
ARTICOLO 6 — COSTI E CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 16
6.1 Condizioni generali di ammissibilità 16
6.2 Specifiche condizioni di ammissibilità per ciascuna categoria di budget 17
6.3 Costi e contributi non ammissibili 17
6.4 Conseguenze dell'inosservanza 18
CAPITOLO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE 18
SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ED I PARTECIPANTI 18
ARTICOLO 7 — BENEFICIARI 18
ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE 19
ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO 20
9.1 Partner associati 20
9.2 Terzi che forniscono contributi in natura al progetto 20
9.3 Subappaltatori 20
9.4 Partecipanti 20
ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE 20

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi . . . 20
10.2 Soggetti partecipanti che sono organizzazioni internazionali . . . 21
SEZIONE 2 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE . . . 21
ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROGETTO . . . 21
11.1 Obbligo di attuare correttamente il progetto . . . 21
11.2 Conseguenze dell'inosservanza . . . 21
ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI . . . 21
12.1 Conflitto d'interessi . . . 21
12.2 Conseguenze dell'inosservanza . . . 21
ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA . . . 21
13.1 Informazioni sensibili . . . 21
13.2 Informazioni classificate . . . 22
13.3 Conseguenze dell'inosservanza . . . 22
ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI . . . 22
14.1 Valori . . . 22
14.2 Etica . . . 22
14.3 Conseguenze dell'inosservanza . . . 22
ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI . . . 23
15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell' amministrazione erogatrice . . . 23
15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari . . . 23
15.3 Conseguenze dell'inosservanza . . . 23
ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO . . . 23
16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso . . . 23
16.2 Proprietà dei risultati. . . . 24
16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per elaborare politiche, per informazione, comunicazione, diffusione e pubblicità. . . . 24
16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti . . . 24
16.5 Conseguenze dell'inosservanza . . . 25
ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ . . . 25
17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione del progetto . . . 25
17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento . . . 25
17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità . . . 26

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità 26
17.5 Conseguenze dell'inosservanza 26
ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 26
18.1 Norme specifiche per l'attuazione del progetto 26
18.2 Conseguenze dell'inosservanza. 26
SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE 26
ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE. 26
19.1 Richieste di informazioni 26
19.2 Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+ 26
19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sul progetto 27
19.4 Conseguenze dell'inosservanza 27
ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI 27
20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi 27
20.2 Conseguenze dell'inosservanza 27
ARTICOLO 21 — RAPPORTI 27
21.1 Resoconto continuo. 27
21.2 Rapporti periodici. 28
21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro. 28
21.4 Lingua del rapporto. 28
21.5 Conseguenze dell'inosservanza 29
ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI — CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI 29
22.1 Pagamenti e modalità di pagamento 29
22.2 Recuperi 29
22.3 Importi dovuti 29
22.4 Recupero forzato 32
22.5 Conseguenze dell'inosservanza 32
ARTICOLO 23 — GARANZIE. 33
23.2 Conseguenze dell'inosservanza 33
ARTICOLO 24 — CERTIFICATI. 33
ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI 33
25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice. 33
25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici 34

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento 34
25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea. 35
25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati 35
25.6 Conseguenze dell'inosservanza 36
ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO 36
CAPITOLO 5 CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA 36
SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE. 36
ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI COSTI E CONTRIBUTI 36
27.1 Condizioni 36
27.2 Procedura 36
27.3 Effetti 37
ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE. 37
28.1 Condizioni 37
28.2 Procedura 37
28.3 Effetti 37
SEZIONE 2 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE. 37
ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO 37
29.1 Condizioni 37
29.2 Procedura 38
ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 38
30.1 Condizioni 38
30.2 Procedura 38
ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE 39
31.1 Sospensione della Convenzione richiesta dal consorzio. 39
31.2 Sospensione della Convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice. 39
ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO. 40
32.1 Risoluzione della Convenzione chiesta dal consorzio 40
32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio 41
32.3 Risoluzione della convenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice 42
SEZIONE 3 ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE 44
ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO 44
33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice 44

33.2 Responsabilità dei beneficiari 44
ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE. 45
SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE 45
ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE 45
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI 45
ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 45
36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica. 45
36.2 Data delle comunicazioni 45
ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE 46
ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI 46
ARTICOLO 39 — MODIFICHE 46
39.1 Condizioni 46
39.2 Procedura 46
ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI 46
40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nella Premessa 46
40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari 47
ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE 47
ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE 47
ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 47
43.1 Diritto applicabile 47
43.2 Composizione delle controversie 47
ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE 47
ALLEGATO 1 49
ALLEGATO 2 50
ALLEGATO 3 51
ALLEGATO 4 52
ALLEGATO 5 53
1. IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 5.2) 53
1.1. Incremento della sovvenzione a seguito di distribuzione dei fondi 53
1.2. Riduzione della sovvenzione dovuta al numero ridotto di attività di mobilità realizzate 53
1.3. Incremento della sovvenzione per supporto all'inclusione e costi eccezionali 53
2. FLESSIBILITÀ DEL BUDGET (— ARTICOLO 5.5) 53
3. SUBAPPALTATORI (— ARTICOLO 9.3) 53

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

4. SOSTEGNO AI PARTECIPANTI (— ARTICOLO 9.4) . . . 53
5. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI . . . 54
6. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15) . . . 54
6.1. Rendicontazione sugli obblighi di protezione dei dati . . . 54
6.2. Informazione dei partecipanti sul trattamento dei dati personali . . . 54
7. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16) . . . 55
7.1. Elenco delle conoscenze preesistenti . . . 55
7.2. Materiali didattici . . . 55
8. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4) . . . 55
8.1. Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+ . . . 55
9. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO (— ARTICOLO 18) . . . 55
9.1. Misure restrittive dell'UE . . . 55
9.2. SESSIONI INFORMATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIE . . . 55
10. RAPPORTI (— ARTICOLO 21) . . . 56
10.1. Strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+ . . . 56
10.2. Rapporto periodico e resoconto sullo stato di attuazione . . . 56
10.3. Relazione finale . . . 56
10.4. Valutazione del rapporto finale . . . 56
11. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3) . . . 56
12. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25) . . . 57
12.1. Controllo documentale (DESK CHECK) . . . 57
12.2. Controllo sul posto (ON THE SPOT CHECK) . . . 57
12.3. Controllo di sistema (System check) . . . 57
13. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28) . . . 57
14. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36) . . . 58
15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI . . . 58
16. SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS) . . . 58
17. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI . . . 58
18. CERTIFICATO YOUTHPASS (— ARTICOLO 5.2) . . . 58
19. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE . . . 58
19.1. Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoriera Unica . . . 58
19.2. Comunicazioni a mezzo Pec . . . 59
19.3. Sottoscrizione con firma digitale . . . 59

19.4. CUP 59
19.5. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MYERASMUS 59

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

SCHEDA TECNICA

1. Dati generali

Sintesi del progetto (cfr. allegato 1 se applicabile)

Codice del progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318612

Titolo del progetto: non applicabile

Call: ERASMUS+ 2025

Tipo di azione e Settore: KA121-SCH

Amministrazione erogatrice: Agenzia nazionale IT02

Data inizio progetto: 01/06/2025

Data fine progetto: 31/08/2026

Durata del progetto: 15 mesi.

Accordo consortile: NO

2. Soggetti partecipanti

Elenco dei soggetti partecipanti: cfr. allegato 1.

3. Sovvenzione

Importo massimo della sovvenzione approvata: 24.332,00 EUR

Forma della sovvenzione: sovvenzione mista basata costi reali e contributi unitari

Modalità di sovvenzione: sovvenzione del progetto

Categorie di budget/tipologie di attività:

contributi unitari:

- Supporto organizzativo per la mobilità
- Supporto individuale
- Viaggio
- Supporto all'inclusione delle organizzazioni
- Supporto linguistico
- Visite preparatorie
- Corso

costi reali:

- Costi eccezionali

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- Supporto all'inclusione dei partecipanti

Opzioni di ammissibilità dei costi (percentuale di finanziamento)

- Costi eccezionali: 80 % dei costi diretti ammissibili, tranne i costi per visti o costi connessi, per permessi di soggiorno, vaccinazioni, certificazioni mediche per i quali è previsto il 100 % dei costi diretti ammissibili
- Supporto all'inclusione dei partecipanti: 100 %
- IVA: sì_ se non deducibile o non rimborsabile

Flessibilità del budget: Sì (flessibilità soggetta a condizioni, cfr. allegato 5, articolo 2)

4. Rendicontazione, pagamenti e recuperi

4.1 Resoconto continuo sullo stato di attuazione (articolo 21)

Resoconto sullo stato di attuazione: No

4.2 Rapporti periodici e pagamenti

Calendario dei rapporti periodici e dei pagamenti (articoli 21 e 22)

Rapporti					Pagamenti	
Periodi di riferimento			Tipo	Scadenza[2]	Tipo	Scadenza (termine di pagamento)
Pr n.	da (data)	a (data)				
					Prefinanziamento	Prefinanziamento entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione e previo ricevimento della garanzia finanziaria, se richiesta
1	01/06/2025	31/08/2026	Rapporto finale	60 giorni dopo la fine del periodo di riferiment	Pagamento del saldo	60 giorni dal ricevimento del Rapporto finale

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Prefinanziamenti e garanzie finanziarie

Versamento di prefinanziamento		Garanzia di prefinanziamento
Tipo	Importo	Importo della garanzia*
Prefinanziamento	19.465,60	Non Applicabile

Rendicontazione e modalità di pagamento (articoli 21 e 22):

Divieto del fine di lucro: n/a

Interessi di mora: BCE + 3,5 % in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea

maggiorato di tre punti e mezzo

Conto bancario per i pagamenti:

- Denominazione esatta dell'ente titolare del conto:
 I.T. Carlo Cattaneo
- Codice IBAN completo (27 cifre) di Tesoreria Unica presso la Banca di Italia, se applicabile*:
 IT62A0100004306TU0000015289
- Nome della banca commerciale:
 BANCA DI ITALIA
- Codice IBAN della Banca Commerciale:
 —

* I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare il codice IBAN della Tesoreria Unica di 27 caratteri ai sensi delle Circolari n.42 e n.43 del 16 dicembre 2024, emanate dal MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanzia delle Pubbliche Amministrazioni.

Conversione in euro: doppia conversione[3]

Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti: tutte le richieste di pagamento e i rapporti devono essere presentate in lingua italiana.

4.3 Certificati (articolo 24)

n/a

[3] *I beneficiari che tengono la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi iscritti in contabilità applicando la media dei tassi giornalieri di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C (sito web della BCE), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento delle relazioni.Se la Gazzetta ufficiale non pubblica il tasso giornaliero di cambio in euro della valuta in questione, la conversione va fatta applicando la media dei tassi di cambio contabili mensili pubblicati sul sito web della Commissione europea (InforEuro), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento. I beneficiari che tengono la contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro consuete prassi contabili.*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

4.4 Recuperi (articolo 22)

Responsabilità per i recuperi

Cessazione della partecipazione del beneficiario: beneficiario interessato

Pagamento finale: coordinatore

Dopo il pagamento finale: beneficiario interessato

Responsabilità solidale per recuperi forzati (in caso di mancato pagamento)

Responsabilità solidale incondizionata dei beneficiari — fino all'importo massimo della sovvenzione assegnata per il progetto.

5. Conseguenze dell'inosservanza, diritto applicabile e foro per la composizione delle controversie

Diritto applicabile (articolo 43)

Beneficiari UE: regime ordinario: diritto dell'UE + diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Beneficiari non UE: regime speciale: diritto dell'UE + diritto nazionale del paese dell'amministrazione erogatrice + principi generali del diritto delle organizzazioni internazionali e norme generali di diritto internazionale.

Foro competente per la composizione delle controversie (articolo 43)

Foro ordinario per la composizione delle controversie

Beneficiari UE: organi giurisdizionali nazionali competenti dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Beneficiari non UE: organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio (salvo se un accordo internazionale prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE).

6. Altro

Norme specifiche (allegato 5): sì

- Importo massimo della sovvenzione
- Flessibilità di budget
- Subappaltatori
- Supporto ai partecipanti
- Supporto all'inclusione per i partecipanti
- Protezione dei dati
- DPI, disposizioni in materia di diritti preesistenti, diritto di accesso e utilizzo dei risultati
- Comunicazione, disseminazione e visibilità
- Norme specifiche per l'attuazione del progetto
- Rendicontazioni

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- Importo dovuto
- Controlli, verifiche, audit e indagini
- Riduzione della sovvenzione
- Comunicazione tra le parti
- Monitoraggio e valutazione degli accreditamenti
- Supporto linguistico online (OLS)
- Protezione e sicurezza dei partecipanti
- Ulteriori disposizioni previste dalla legge nazionale

Termini standard dopo la fine del progetto

Riservatezza: cinque anni dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Conservazione dei dati: cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Verifiche: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Audit: fino a cinque anni (o tre anni per progetti di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale, fatti salvi eventuali periodi di conservazione più lunghi previsti dalla normativa nazionale

Estensione alla presente sovvenzione dei rilievi derivanti da controlli, verifiche, audit o indagini su altre sovvenzioni: fino a cinque anni (o tre anni per sovvenzioni di importo non superiore a 60 000 EUR) dopo il pagamento finale.

CAPITOLO 1 CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili alla sovvenzione attribuita per l'attuazione del progetto di cui al cap. 2.

ARTICOLO 2 — DEFINIZIONI

Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti definizioni.

Azione: il progetto finanziato nell'ambito della presente Convenzione.

Sovvenzione: la sovvenzione attribuita nell'ambito della presente Convenzione.

Soggetti partecipanti:	soggetti che partecipano all'azione in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi.
Partecipanti:	persone fisiche pienamente coinvolte in un progetto e che possono ricevere parte di una sovvenzione dell'Unione europea a copertura dei costi di partecipazione (in particolare costi di viaggio e di soggiorno).
Beneficiari (BEN):	i firmatari della presente Convenzione (direttamente o con modulo di adesione).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Entità affiliate (AE) —	Entità affiliate a un beneficiario ai sensi dell'articolo 190 del regolamento finanziario UE 2024/2509[4] che partecipano all'azione con diritti e obblighi simili a quelli dei beneficiari (obbligo di attuare le attività dell'azione e diritto di addebitare i costi e richiedere i contributi).
Partner associati (PA):	soggetti che partecipano all'azione ma che non hanno il diritto di addebitare i costi o chiedere i contributi.
Subappalti:	contratti di beni, lavori o servizi che fanno parte degli incarichi relativi al progetto (cfr. allegato 1).
Contributi in natura:	contributi in natura ai sensi dell'articolo 2, punto 38, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ossia risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione da terzi.
Frode:	frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371[5] e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995[6], o altra frode o illecito penale intesi a conseguire un vantaggio finanziario o personale.
Irregolarità:	qualsiasi tipo di violazione (di obblighi normativi o contrattuali) che potrebbe incidere sugli interessi finanziari dell'UE, comprese le irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2988/95[7].
Gravi illeciti professionali:	qualsiasi tipo di condotta inaccettabile o inappropriata nell'esercizio dell'attività professionale, soprattutto di dipendenti, compresi i gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509[8].
Diritto applicabile a livello nazionale, internazionale e dell'UE:	qualsiasi atto giuridico o altre norme e linee guida (vincolanti o non vincolanti) nel settore interessato.

CAPITOLO 2 PROGETTO

ARTICOLO 3 — PROGETTO

La sovvenzione è attribuita per il progetto indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 1), come descritta nell'allegato 1.

[4]Per la definizione, vedere l'articolo 190 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L 2024/2509 del 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj). ('Regolamento finanziario dell'UE'): "le entità affiliate [sono]: (b) le entità che formano un unico beneficiario [(vale a dire quando un'entità è formata da più entità che soddisfano i criteri per l'assegnazione di una sovvenzione, anche quando l'entità è specificamente istituita allo scopo di attuare un'azione da finanziare mediante una sovvenzione)]; (b) le entità che soddisfano i criteri di ammissibilità e che non rientrano in una delle situazioni di cui all'articolo 138(1) e all'articolo 143(1) e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un legame giuridico o patrimoniale, che non è limitato all'azione né istituito al solo scopo della sua attuazione".

[5]Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

[6]GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

[7]Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

[8]La nozione di 'illecito professionale' comprende in particolare: la violazione dei principi deontologici della professione; una condotta illecita che incide sulla credibilità professionale; la violazione di principi deontologici generalmente accettati; false dichiarazioni/falsa rappresentazione di informazioni; partecipazione a un cartello o a un altro accordo che provoca distorsioni della concorrenza; violazione di DPI; tentativo di influenzare i processi decisionali sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto di interessi, oppure di ottenere informazioni riservate dalle autorità pubbliche per trarne un vantaggio; incitazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza oppure attività analoghe contrarie ai valori dell'UE, se ciò influisce o rischia di influire negativamente sull'esecuzione di un impegno giuridico.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO 4 — DURATA E DATA D'INIZIO

La durata e la data d'inizio del progetto sono indicate nella Scheda tecnica (cfr. punto 1).

CAPITOLO 3 SOVVENZIONE

ARTICOLO 5 — SOVVENZIONE

5.1 Forma della sovvenzione

Trattasi della sovvenzione di un progetto[9] in forma di sovvenzione mista basata su contributi unitari e costi reali effettivamente sostenuti.

5.2 Importo massimo della sovvenzione

L'importo massimo della sovvenzione è indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 3) e nel budget previsto (allegato 1).

5.3. Percentuale di finanziamento

La percentuale di finanziamento per i costi è indicata nella Scheda tecnica (cfr. punto 3).

I contributi unitari non sono soggetti a percentuali di finanziamento.

5.4 Budget previsto, categorie di budget e forme di finanziamento

Il budget previsto per il progetto figura nell'allegato 1.

Contiene i costi ammissibili previsti e i contributi unitari per il progetto, ripartiti per gli enti partecipanti e categoria di budget.

L'allegato 1 indica anche i tipi di costi e contributi (forme di finanziamento)[10] da utilizzare per ciascuna categoria di budget.

I dettagli relativi al calcolo dei contributi unitari sono illustrati nell'allegato 2.

5.5 Flessibilità di budget

La suddivisione del budget può essere modificata — senza emendamento (cfr. articolo 39) — mediante trasferimento (tra categorie di budget), purché ciò non comporti modifiche sostanziali o importanti della descrizione del progetto nell'allegato 1.

Tuttavia:

- altre modifiche richiedono un emendamento o una semplice approvazione, se espressamente previsto all'allegato 5.

ARTICOLO 6 — COSTI E CONTRIBUTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Per essere ammissibili i costi e i contributi devono soddisfare le condizioni di **ammissibilità** di cui al presente articolo.

6.1 Condizioni generali di ammissibilità

Le condizioni generali di ammissibilità sono le seguenti:

(a) i costi reali (se del caso):

(i) devono essere effettivamente sostenuti dal beneficiario;

[9]Per la definizione di "sovvenzione di un'azione" cfr. articolo183, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509: una sovvenzione dell'UE per finanziare "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione".

[10]Cfr. articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(ii) devono essere sostenuti nel periodo stabilito all'articolo 4;

(iii) devono essere dichiarati in una delle categorie di budget di cui all'articolo 6.2 e all'allegato 1;

(iv) devono essere sostenuti in relazione al progetto come descritta all'allegato 1 e essere necessari per la sua attuazione;

(v) devono essere identificabili e verificabili, in particolare devono essere iscritti nei registri contabili del beneficiario conformemente ai principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le sue consuete prassi contabili;

(vi) devono rispettare la legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale; e

(vii) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;

(b) per i contributi unitari:

(i) devono essere rendicontati in una delle categorie di budget di cui all'articolo 6.2 e all'allegato 1;

(ii) i contributi unitari devono:

- essere effettivamente utilizzate o prodotte dal beneficiario nel periodo di cui all'articolo 4;
- essere necessarie per l'attuazione dell'azione o da essa prodotte;

(iii) il numero dei contributi unitari deve essere identificabile e verificabile, in particolare deve essere suffragato da registri e documentazione (cfr. articolo 20).

Costi indiretti

I costi indiretti saranno rimborsati al tasso fisso indicato nella Scheda tecnica (cfr. punto 3).

6.2 Specifiche condizioni di ammissibilità per ciascuna categoria di budget

Le **condizioni specifiche di ammissibilità** per ciascuna categoria di budget sono indicate nell'allegato 2.

6.3 Costi e contributi non ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti costi o contributi:

(a) costi o contributi che non soddisfano le condizioni di cui sopra (cfr. articoli 6.1 e 6.2), in particolare:

(i) i costi relativi alla remunerazione del capitale e i dividendi versati da un beneficiario;

(ii) i debiti e gli oneri di servizio del debito;

(iii) gli accantonamenti per perdite o debiti futuri;

(iv) gli interessi passivi;

(v) le perdite connesse alle operazioni di cambio;

(vi) le spese bancarie addebitate dall'istituto bancario del beneficiario per i bonifici effettuati dall'amministrazione erogatrice;

(vii) le spese eccessive o sconsiderate;

(viii) l'IVA detraibile o rimborsabile (compresa l'IVA versata da organismi pubblici che agiscono in qualità di autorità pubbliche);

(ix) i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione della convenzione di sovvenzione (cfr. articolo 31);

(x) i contributi in natura da terzi;

(b) costi o contributi dichiarati nell'ambito di altre sovvenzioni dell'UE (o di sovvenzioni attribuite da uno Stato membro dell'UE, un paese non UE o altro organismo che esegue il bilancio dell'UE), a eccezione del caso seguente:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(i) se la sovvenzione di un'azione è combinata con una sovvenzione di funzionamento[11] in corso nello stesso periodo e il beneficiario può dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo (diretto o indiretto) della sovvenzione dell'azione;

(c) costi o contributi per il personale di un'amministrazione nazionale (o regionale/locale) per attività rientranti nelle sue normali attività (ossia non svolte soltanto per la sovvenzione);

(d) costi o contributi (in particolare spese di viaggio e di soggiorno) per il personale o i rappresentanti delle istituzioni, organi e organismi dell'UE;

(e) altri:

(i) costi o contributi dichiarati specificamente non ammissibili nelle condizioni della Call.

6.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario dichiara costi o contributi non ammissibili, questi saranno respinti (cfr. articolo 27).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

CAPITOLO 4 ATTUAZIONE DELLA SOVVENZIONE

SEZIONE 1 CONSORZIO: BENEFICIARI, ENTITÀ AFFILIATE E ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ED I PARTECIPANTI

ARTICOLO 7 — BENEFICIARI

I beneficiari, in quanto firmatari della convenzione, sono pienamente responsabili nei confronti dell'amministrazione erogatrice della sua attuazione e del rispetto di tutti gli obblighi in essa previsti.

Sono tenuti ad attuare la convenzione al meglio delle loro capacità, in buona fede e nel rispetto di tutti gli obblighi, i termini e le condizioni ivi stabiliti.

Devono disporre di risorse adeguate per attuare l'azione e attuarla sotto la propria responsabilità e conformemente all'articolo 11. Se fanno affidamento su altri soggetti partecipanti (cfr. articolo 8 e 9), mantengono la responsabilità esclusiva nei confronti dell'amministrazione erogatrice e degli altri beneficiari.

Sono responsabili congiuntamente dell'attuazione tecnica dell'azione. Se uno dei beneficiari non attua la propria parte di azione, gli altri beneficiari devono garantire che tale parte sia attuata da terzi (senza diritto a un aumento dell'importo massimo della sovvenzione e previa modifica; cfr. articolo 39). La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario in caso di recupero è disciplinata dall'articolo 22.

I beneficiari (e la loro azione) devono rimanere ammissibili ai sensi del programma dell'UE che finanzia la sovvenzione per l'intera durata dell'azione. I costi e contributi saranno ammissibili solo fintanto che lo saranno il beneficiario e l'azione.

I **ruoli e le responsabilità interne** dei beneficiari sono divisi come segue.

(a) Ciascun beneficiario deve:

(i) tenere aggiornate le informazioni nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+ (cfr. articolo 19);

(ii) informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) di eventi o circostanze che possono incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione (cfr. articolo 19);

(iii) trasmettere al coordinatore in tempo utile:

- le garanzie finanziarie (se necessario; cfr. articolo 23);
- i rendiconti finanziari;

[11] *Per la definizione di "sovvenzione di funzionamento" cfr. articolo183, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509: una sovvenzione dell'UE volta a finanziare "il funzionamento di un organismo avente un obiettivo che si iscrive nell'ambito di una politica dell'Unione e la sostiene".*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- il contributo al resoconto sullo stato di attuazione e alle relazioni tecniche (cfr. articolo 21);
- qualsiasi altro documento o informazione su richiesta dell'amministrazione erogatrice ai sensi della convenzione.

(b) Il coordinatore deve:

(i) controllare che l'azione venga attuata adeguatamente (cfr. articolo 11);

(ii) agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e l'amministrazione erogatrice, a meno che la convenzione o l'amministrazione erogatrice non disponga diversamente, e in particolare:

- presentare le eventuali garanzie finanziarie all'amministrazione erogatrice (se richieste);
- richiedere e verificare i documenti o le informazioni richiesti e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli all'amministrazione erogatrice;
- presentare il resoconto sullo stato di attuazione e i rapporti all'amministrazione erogatrice;
- informare l'amministrazione erogatrice dei pagamenti effettuati agli altri beneficiari (relazione sulla distribuzione dei pagamenti; se necessario, cfr. articoli 22 e 32);

(iii) distribuire i pagamenti ricevuti dall'amministrazione erogatrice agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati (cfr. articolo 22).

Il coordinatore non può delegare né subappaltare gli incarichi di cui sopra ad altri beneficiari o terzi (incluse le entità affiliate).

Tuttavia i coordinatori che sono organismi pubblici possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punto ii), ultimo trattino, e punto iii), a entità da essi create o controllate cui sono state delegate le funzioni amministrative. In questo caso il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dei pagamenti e dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente Convenzione.

Inoltre i coordinatori che sono "beneficiari unici"[12] possono delegare gli incarichi di cui alla lettera b), punti da i) a iii), a uno dei loro membri. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dell'adempimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

I beneficiari devono adottare **disposizioni interne** relative al loro funzionamento e coordinamento al fine di assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente.

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 1), tali disposizioni devono essere stabilite in un **accordo consortile** scritto tra i beneficiari, riguardante ad esempio:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la gestione degli accessi allo strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+;
- criteri di distribuzione diversi per i pagamenti e le responsabilità finanziarie in caso di recuperi (se del caso);
- le norme supplementari sui diritti e sugli obblighi connessi alle conoscenze preesistenti e ai risultati (cfr. articolo 16);
- la risoluzione delle controversie interne;
- gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

Le disposizioni interne non devono confliggere con la presente Convenzione.

ARTICOLO 8 — ENTITÀ AFFILIATE

Le entità elencate nell'Allegato 1 che sono collegate a un beneficiario parteciperanno all'azione come "entità affiliate".
Le entità affiliate possono addebitare costi e contributi all'azione alle stesse condizioni dei beneficiari e devono implementare le attività dell'azione loro attribuite dal beneficiario in conformità all'Articolo 11.
I loro costi e contributi saranno inclusi nell'Allegato 1 e saranno presi in considerazione per il calcolo della sovvenzione.

[12] *Per la definizione di "beneficiario unico" cfr. articolo190, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509: "Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata beneficiario unico, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.".*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

I beneficiari devono garantire che tutti i loro obblighi ai sensi del presente Accordo si applichino anche alle loro entità affiliate.
I beneficiari devono garantire che gli organismi menzionati nell'Articolo 25 (ad esempio l'autorità concedente, l'OLAF, la Corte dei conti (ECA), ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti delle entità affiliate.
Le violazioni da parte delle entità affiliate saranno gestite allo stesso modo delle violazioni da parte dei beneficiari. Il recupero degli importi indebiti sarà gestito tramite i beneficiari.

ARTICOLO 9 — ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO

9.1 Partner associati

Non applicabile

9.2 Terzi che forniscono contributi in natura al progetto

Altri terzi possono fornire contributi in natura (personale, attrezzature, altri beni, lavori e servizi ecc., a titolo gratuito), se necessario per l'attuazione.

I terzi che forniscono contributi in natura non svolgono incarichi relativi al progetto. Non possono addebitare costi o contributi all'azione e i costi per i contributi in natura non sono ammissibili.

9.3 Subappaltatori

I subappaltatori possono partecipare al progetto, se necessario per l'attuazione.

I subappaltatori devono eseguire gli incarichi relativi al progetto conformemente all'articolo 11. I costi sostenuti dai beneficiari per il subappalto sono considerati interamente coperti dai contributi unitari (indipendentemente dai costi reali di subappalto, se del caso).

I beneficiari devono garantire che i loro obblighi contrattuali previsti agli articoli 11 (corretta attuazione), 12 (conflitto di interessi), 13 (riservatezza e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (norme specifiche per l'attuazione del progetto), 19 (informazioni) e 20 (tenuta dei registri) si applichino anche ai subappaltatori.

I beneficiari devono garantire che gli organismi di cui all'articolo 25 (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) possano esercitare i loro diritti anche nei confronti dei subappaltatori.

9.4 Partecipanti

Nel caso in cui, durante l'attuazione del progetto, il beneficiario debba fornire supporto ai partecipanti, lo stesso deve provvedere in conformità alle condizioni specificate negli allegati 1, 2, 3 e 5 della presente Convenzione.

ARTICOLO 10 — SOGGETTI PARTECIPANTI CON STATUS SPECIALE

10.1 Soggetti partecipanti di paesi terzi

I soggetti partecipanti stabiliti in un paese terzo (se del caso) si impegnano a rispettare i propri obblighi in forza della Convenzione e a:

- rispettare i principi generali (compresi i diritti fondamentali, i valori e i principi etici, le norme ambientali e del lavoro, la normativa in materia di informazioni riservate, diritti di proprietà intellettuale, visibilità dei finanziamenti e protezione dei dati personali);
- in relazione alla presentazione di certificati a norma dell'articolo 24: avvalersi di revisori esterni qualificati e indipendenti e rispettare norme comparabili a quelle previste dalla direttiva 2006/43/CE[13];
- per i controlli previsti all'articolo 25: consentire agli organismi di cui a tale articolo (ad es. amministrazione erogatrice, OLAF, Corte dei conti europea ecc.) di effettuare controlli, verifiche, audit e indagini (compresi controlli, visite e ispezioni in loco).

[13] *Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87), o disposizioni nazionali analoghe.*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Si applicano norme speciali in materia di risoluzione delle controversie (cfr. Scheda tecnica, punto 5).

10.2 Soggetti partecipanti che sono organizzazioni internazionali

Non applicabile

SEZIONE 2 NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

ARTICOLO 11 — CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROGETTO

11.1 Obbligo di attuare correttamente il progetto

I beneficiari devono attuare il progetto come descritto nell'allegato 1 e nel rispetto della convenzione, delle condizioni dell'invito a presentare proposte, gli standard di qualità applicabili così come tutti gli obblighi giuridici previsti dal diritto dell'UE, internazionale e nazionale.

11.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 12 — CONFLITTO DI INTERESSI

12.1 Conflitto d'interessi

I beneficiari devono adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni in cui l'applicazione imparziale e obiettiva della Convenzione potrebbe essere compromessa per motivi familiari, affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici o qualsiasi altro interesse diretto o indiretto ("conflitto d'interessi").

Devono notificare formalmente e senza indugio all'amministrazione erogatrice qualsiasi situazione che costituisca o possa comportare un conflitto d'interessi, e adottare immediatamente tutte le necessarie misure per porre rimedio alla situazione.

L'amministrazione erogatrice ha il diritto di verificare l'adeguatezza delle misure adottate e può esigere l'adozione di ulteriori misure entro un determinato termine.

12.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del beneficiario (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 13 — RISERVATEZZA E SICUREZZA

13.1 Informazioni sensibili

Le parti devono mantenere riservato qualsiasi dato, documento o altro materiale (in qualsiasi forma) identificati come sensibili per iscritto ("informazioni sensibili") durante l'attuazione del progetto e almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6).

Su richiesta del beneficiario l'amministrazione erogatrice può accettare di mantenere tali informazioni riservate per un periodo più lungo.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste possono servirsi delle informazioni sensibili solo per attuare la Convenzione.

I beneficiari possono divulgare informazioni sensibili al loro personale o ad altri soggetti partecipanti all'azione solo se questi:

(a) hanno necessità di conoscerle per l'attuazione della convenzione; e

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(b) sono vincolati da obbligo di riservatezza.

L'amministrazione erogatrice può divulgare informazioni sensibili al proprio personale e ad altre istituzioni e organi dell'UE.

Essa può inoltre divulgare informazioni sensibili a terzi se:

(a) è necessario ai fini dell'attuazione della convenzione o della tutela degli interessi finanziari dell'UE; e

(b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da obbligo di riservatezza.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano se:

(a) la parte divulgatrice acconsente a sollevare l'altra parte da tali obblighi;

(b) le informazioni diventano di pubblico dominio senza che sia violato alcun obbligo di riservatezza;

(c) la divulgazione delle informazioni sensibili è imposta dal diritto dell'UE, internazionale o nazionale.

Le norme specifiche di riservatezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

13.2 Informazioni classificate

Le parti devono trattare le informazioni classificate conformemente al diritto dell'UE, internazionale o nazionale applicabile in materia (in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/444[14] e le relative norme di attuazione).

I resoconti sullo stato di attuazione che contengono informazioni classificate devono essere presentati secondo procedure speciali concordate con l'amministrazione erogatrice.

Gli incarichi relativi all'azione che includono informazioni classificate possono essere subappaltati solo previa esplicita autorizzazione (scritta) dell'amministrazione erogatrice.

Le informazioni classificate non possono essere divulgate a terzi (compresi i soggetti partecipanti all'attuazione dell'azione) senza previa autorizzazione esplicita scritta dell'amministrazione erogatrice.

Le norme specifiche di sicurezza (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

13.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 14 — ETICA E VALORI

14.1 Etica

L'azione deve essere eseguita in linea con i più elevati standard etici e con il diritto dell'UE, internazionale e nazionale applicabile in materia di principi etici.

14.2 Valori

I beneficiari devono impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze).

14.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

[14] *Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L72 del 17.3.2015, pag.53).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO 15 — PROTEZIONE DEI DATI

15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione erogatrice

Tutti i dati personali relativi alla Convenzione saranno trattati sotto la responsabilità del titolare del trattamento dei dati identificato nell'Informativa sulla Privacy disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725 e la relativa legislazione nazionale di protezione dei dati e per le finalità indicate nell'Informativa sulla Privacy disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data.

15.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali ai fini della convenzione nel rispetto del diritto dell'UE, internazionale e nazionale in materia di protezione dei dati (in particolare il regolamento (UE) 2016/679[15] e 2018/1725). Nella suddetta attività di trattamento i beneficiari agiscono in qualità di responsabili del trattamento.

Devono assicurare che i dati personali siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e non ulteriormente trattati in un modo incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; e
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

I beneficiari possono dare al loro personale accesso ai dati personali, se rigorosamente necessario ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione. I beneficiari devono garantire che il personale sia soggetto a obbligo di riservatezza.

I beneficiari devono informare gli interessati i cui dati siano trasferiti all'amministrazione erogatrice in merito al trattamento e fornire loro l'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data.

15.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 16 — DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — DIRITTI PREESISTENTI E UTILIZZO DEI RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO

16.1 Conoscenze preesistenti e diritti di accesso

I beneficiari devono darsi reciprocamente e agli altri soggetti partecipanti l'accesso alle conoscenze preesistenti identificate come necessarie per l'attuazione dell'azione, fatte salve le eventuali norme specifiche di cui all'allegato 5.

Per "conoscenze preesistenti" si intendono i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura (materiale o immateriale), compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale:

(a) di cui i beneficiari erano titolari prima di aderire alla convenzione; e

(b) necessari ai fini dell'attuazione dell'azione o dell'utilizzo dei suoi risultati.

[15] *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("GDPR") (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se le conoscenze preesistenti sono soggette a diritti di terzi, il beneficiario interessato deve garantire di essere in grado di adempiere agli obblighi dettati dalla Convenzione.

16.2 Proprietà dei risultati

L'amministrazione erogatrice non acquisisce la proprietà dei risultati prodotti nell'ambito dell'azione.

Per "risultati" si intendono gli effetti tangibili o intangibili del progetto, ad esempio dati, competenze o informazioni, di qualsiasi forma o natura, che possano o meno essere protetti, come pure qualsiasi diritto ad essi collegato, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

16.3 Diritti di utilizzo dell'amministrazione erogatrice su materiali, documenti e informazioni ricevuti per finalità politiche, informative, di comunicazione, diffusione e pubblicità

L'amministrazione erogatrice e la Commissione europea hanno il diritto di utilizzare informazioni non sensibili relative al progetto e i materiali e documenti ricevuti dai beneficiari (in particolare sintesi a scopo di pubblicazione, risultati e altro materiale come immagini o materiale audiovisivo, in formato cartaceo o elettronico) per finalità politiche, informative, di comunicazione, diffusione e pubblicità, durante l'azione o a posteriori.

Il diritto di utilizzare i materiali, i documenti e le informazioni dei beneficiari è riconosciuto sotto forma di licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, comprendente i seguenti diritti:

(a) **uso per finalità proprie** (in particolare il diritto di mettere detti risultati a disposizione di dipendenti o collaboratori o di altro servizio dell'UE (compresi istituzioni, organi e organismi ecc.) o di istituzioni o organi di uno Stato membro; di copiarli o riprodurli, per intero o in parte, in numero illimitato; e di comunicarli a mezzo stampa);

(b) **distribuzione al pubblico** (in particolare la pubblicazione su supporto cartaceo e in formato elettronico o digitale, la pubblicazione su internet come file scaricabile o non scaricabile, la diffusione con qualsiasi canale, la presentazione o visualizzazione pubblica, la comunicazione a mezzo stampa, l'inserimento in banche dati o repertori ampiamenti accessibili);

(c) **modifica o rielaborazione** (fra cui estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (ad es. metadati, legende, altri elementi grafici, visivi, audio o testuali), estrazione di parti (ad es. supporti audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);

(d) **traduzione;**

(e) **conservazione** in formato cartaceo, elettronico o altro formato;

(f) **archiviazione**, in linea con le norme applicabili in materia di gestione documentale;

(g) il diritto di autorizzare **terzi** ad agire per suo conto o a rilasciare a terzi sub-licenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per l'attività di informazione, comunicazione e pubblicità dell'amministrazione erogatrice;

(h) **elaborazione**, analisi, raccolta di materiali, documenti e informazioni ricevuti e **produzione di opere derivate**;

I diritti di utilizzo sono riconosciuti per l'intera durata dei diritti di proprietà industriale o intellettuale in questione.

Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire di rispettare gli obblighi dettati dalla presente Convenzione, in particolare acquisendo le necessarie licenze e autorizzazioni dai titolari dei diritti interessati.

Se applicabile, l'amministrazione erogatrice inserirà le informazioni seguenti:

> "© – [anno] – [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti riservati. Concesso in licenza con condizioni a [nome dell'amministrazione erogatrice] [alla Commissione europea].".

16.4 Norme specifiche in materia di DPI, risultati e conoscenze preesistenti

Le norme specifiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, risultati e conoscenze preesistenti (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

16.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 17 — COMUNICAZIONE, DISSEMINAZIONE E VISIBILITÀ

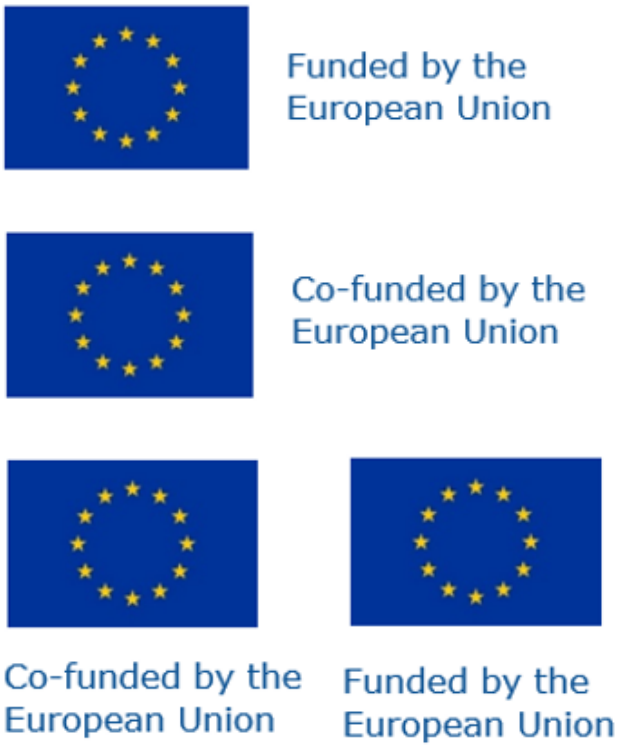
17.1 Comunicazione — Disseminazione — Promozione del progetto

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, i beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati fornendo informazioni mirate ad un pubblico variegato (tra cui i media e il pubblico in generale) conformemente all'allegato 1 e in maniera strategica, coerente ed efficace.

Prima di intraprendere un'attività di comunicazione o diffusione che si prevede abbia un forte impatto mediatico, i beneficiari devono informarne l'amministrazione erogatrice.

17.2 Visibilità — Bandiera europea e dichiarazione di finanziamento

Salvo diversamente convenuto con l'amministrazione erogatrice, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social media ecc.), le attività di diffusione e qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, supporto, fornitura o risultato principale finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'UE ed esporre la bandiera europea (logo) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso):



Il logo deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con aggiunta di testo o altri marchi visivi o di fabbrica.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Per evidenziare il supporto finanziario dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte il simbolo dell'UE

Se utilizzato insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), al simbolo dell'UE deve essere dato opportuno rilievo.

Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, i beneficiari possono utilizzare il logo senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò tuttavia non conferisce loro il diritto di uso esclusivo. I beneficiari non possono inoltre appropriarsi del simbolo o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

17.3 Qualità dell'informazione — Dichiarazione di non responsabilità

Nelle attività di comunicazione o disseminazione attinenti all'azione le informazioni utilizzate devono essere accurate nei contenuti.

Deve essere inoltre inclusa la seguente clausola di esclusione della responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

> "Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ -INDIRE. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.".

17.4 Norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità

Le norme specifiche in materia di comunicazione, disseminazione e visibilità (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

17.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 18 — NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

18.1 Norme specifiche per l'attuazione del progetto

Le norme specifiche per l'attuazione dell'azione (se applicabili) figurano nell'allegato 5.

18.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

SEZIONE 3 GESTIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 19 — OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE

19.1 Richieste di informazioni

I beneficiari devono fornire — durante l'implementazione dell'azione o a posteriori e conformemente all'articolo 7 — eventuali informazioni richieste al fine di verificare l'ammissibilità dei costi o contributi dichiarati, la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli altri obblighi dettati dalla convenzione.

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

19.2 Aggiornamenti dei dati nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+

I beneficiari devono mantenere aggiornate — in qualsiasi momento durante l'implementazione dell'azione — le informazioni nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+, in particolare nome, indirizzo, rappresentanti legali, forma giuridica e tipo di organizzazione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

19.3 Informazioni su eventi e circostanze che incidono sul progetto

I beneficiari devono informare immediatamente l'amministrazione erogatrice (e gli altri beneficiari) in merito a:

(a) **eventi** che possano incidere sull'attuazione dell'azione o ritardarla o incidere sugli interessi finanziari dell'UE, in particolare:

(i) cambiamenti della loro situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria (anche legati a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione firmata prima di sottoscrivere la sovvenzione);

(b) circostanze che interessano:

(ii) la decisione di attribuire la sovvenzione; o

(iii) il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Convenzione.

19.4 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 20 — TENUTA DEI REGISTRI

20.1 Tenuta dei registri e conservazione di documenti giustificativi

I beneficiari devono — almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6) — conservare i registri e altri documenti giustificativi per dimostrare la corretta attuazione dell'azione conformemente agli standard accettati nel rispettivo settore (se del caso).

Inoltre i beneficiari devono — per lo stesso periodo — conservare quanto segue per giustificare gli importi dichiarati:

(a) per i costi reali: registri e documenti giustificativi idonei a comprovare i costi dichiarati (come contratti, subappalti, fatture e documenti contabili). Inoltre le consuete prassi contabili e procedure di controllo interno dei beneficiari devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati, quelli registrati nella loro contabilità e quelli figuranti nei documenti giustificativi;

(b) per i costi e i contributi unitari: i beneficiari non sono obbligati a tenere specifici registri dei costi sostenuti, ma devono tenere registri e documenti giustificativi idonei a comprovare il numero di unità dichiarate.

I registri e documenti giustificativi devono essere resi disponibili su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Se in attinenza alla convenzione sono in corso controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o altre azioni legali, i beneficiari devono tenere detti registri e altri documenti giustificativi fino al termine di queste procedure.

I beneficiari devono conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. L'amministrazione erogatrice può accettare documenti non originali se offrono un livello comparabile di affidabilità.

20.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i costi o contributi non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 21 — RAPPORTI

21.1 Resoconto continuo

Ove opportuno, il coordinatore deve presentare un resoconto sullo stato di attuazione nei tempi di cui alla Scheda tecnica

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(cfr. punto 4.2) e alle condizioni stabilite all'allegato 5.

21.2 Rapporti periodici

Inoltre i beneficiari devono presentare rapporti per chiedere i pagamenti, secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2):

- per un ulteriore prefinanziamento (se applicabile): un **rapporto periodico**;
- per il pagamento finale: un **rapporto finale**.

Il rapporto periodico comprende una parte analitica ed una finanziaria.

La parte analitica comprende una panoramica dell'attuazione dell'azione. Deve essere preparata utilizzando il modello fornito dall'Agenzia nazionale.

La parte finanziaria comprende:

- una dichiarazione sull'uso del precedente versamento di prefinanziamento;
- i rendiconti finanziari (individuali e a livello consolidato per tutti i beneficiari e le entità affiliate se presenti);
- la spiegazione dell'uso delle risorse (o una tabella dettagliata di rendicontazione dei costi, se necessario).

I rendiconti finanziari devono dettagliare i contributi e i costi elegibili per le unità attuate durante il periodo di riferimento.

I contributi unitari non dichiarati nei rendiconti finanziari non saranno presi in considerazione dall'amministrazione erogatrice.

Firmando i rendiconti finanziari (nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+) i beneficiari confermano che:

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere;
- i costi e i contributi unitari dichiarati sono ammissibili (cfr. articolo 6);
- i contributi possono essere suffragati da registri e documenti giustificativi idonei (cfr. articolo 20 e allegato 2), che saranno prodotti su richiesta (cfr. articolo 19) o nel contesto di controlli, verifiche, audit e indagini (cfr. articolo 25).

21.3 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro

I rendiconti finanziari devono essere espressi in euro.

I beneficiari che tengono la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi iscritti in contabilità applicando la media dei tassi giornalieri di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, calcolata per il corrispondente periodo di riferimento (http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html).

Se la Gazzetta ufficiale non pubblica il tasso giornaliero di cambio in euro della valuta in questione, la conversione va fatta applicando la media dei tassi di cambio contabili mensili pubblicati sul sito web della Commissione europea (InforEuro), calcolata per il corrispondente periodo di riferimento.

I beneficiari che tengono la contabilità generale in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro consuete prassi contabili.

21.4 Lingua del rapporto

Il rapporto deve essere redatto nella lingua della convenzione, salvo diverso accordo con l'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

21.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se una relazione trasmessa non è conforme al presente articolo, l'amministrazione erogatrice può sospendere il termine di pagamento (cfr. articolo 29) e applicare altre misure descritte al capitolo 5.

Se il coordinatore viola gli obblighi di rendicontazione, l'amministrazione erogatrice può risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32) o applicare altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 22 — PAGAMENTI E RECUPERI— CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI

22.1 Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Saranno effettuati in euro sul conto bancario indicato dal coordinatore (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2) e dovranno essere distribuiti senza ingiustificato ritardo (possono essere applicate restrizioni alla distribuzione del prefinanziamento iniziale; cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).

I versamenti su detto conto bancario estinguono l'obbligazione di pagamento a carico dell'amministrazione erogatrice.

I costi di bonifico saranno presi a carico nel modo seguente:

- l'amministrazione erogatrice si assume il costo dei bonifici addebitati dalla propria banca;
- il beneficiario si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca;
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

I pagamenti dell'amministrazione erogatrice si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

22.2 Recuperi

Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o successivamente — risulta che l'amministrazione erogatrice ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

Il regime generale di responsabilità per i recuperi (responsabilità di prima linea) è il seguente: al momento del pagamento finale, il coordinatore sarà pienamente responsabile dei recuperi, anche se non è stato il destinatario finale degli importi indebitamente versati. Alla cessazione della partecipazione del beneficiario o dopo il pagamento finale, i recuperi saranno effettuati direttamente presso i beneficiari interessati.

I beneficiari saranno pienamente responsabili del rimborso dei debiti delle proprie entità affiliate.

In caso di recuperi forzati (cfr. articolo 22.4):

- i beneficiari saranno responsabili in solido del rimborso dei debiti di un altro beneficiario ai fini della convenzione (compresi gli interessi di mora), se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.4).

22.3 Importi dovuti

22.3.1 Versamenti di prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a dotare i beneficiari di un fondo di tesoreria e resta di proprietà dell'UE fino al pagamento finale.

Per gli eventuali **prefinanziamenti iniziali**, l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Per gli eventuali **prefinanziamenti aggiuntivi**, l'importo dovuto, il calendario e le modalità sono stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2). Tuttavia, se la dichiarazione sull'uso del prefinanziamento precedentemente erogato indica che ne è stato utilizzato meno del 70 %, l'importo indicato nella Scheda tecnica sarà ridotto della differenza tra la soglia del 70 % e l'importo utilizzato.

I versamenti di prefinanziamento (anche parziali) possono essere compensati (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

beneficiario.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

22.3.2 Importo dovuto per cessazione della partecipazione del beneficiario — Recupero

In caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice determinerà l'importo provvisorio dovuto per il beneficiario interessato. Gli eventuali pagamenti saranno effettuati con il pagamento finale.

L'**importo dovuto** sarà calcolato sulla base del contributo UE totale accordato per il beneficiario interessato.

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accordato" per il beneficiario per tutti i periodi di riferimento calcolando il "contributo UE massimo ai costi" (applicando il tasso di finanziamento ai costi accettati del beneficiario) e aggiungendo i contributi unitari per le unità accettate, se presenti.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante è il "contributo UE totale accordato" per il beneficiario.

Il **saldo** è quindi calcolato detraendo l'eventuale prefinanziamento già versato (cfr. relazione sulla distribuzione dei pagamenti di cui all'articolo 32) dal contributo UE totale accordato per il suddetto beneficiario:

{contributo UE totale accordato per il beneficiario

meno

{prefinanziamento già erogato (se del caso)}}.

Se il saldo è **positivo**, l'importo sarà incluso nel pagamento finale al consorzio.

Se **negativo**, il saldo sarà **recuperato** secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo dovuto, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare e chiederà che tale importo sia versato al coordinatore (**lettera di conferma**).

Gli importi saranno successivamente presi in considerazione anche per il pagamento finale.

22.3.3 Pagamenti intermedi

Non applicabile

22.3.4 Pagamento finale — Importo definitivo della sovvenzione — Entrate e utili — Recupero

Il pagamento finale (pagamento del saldo) rimborsa la parte rimanente dei costi ammissibili e dei contributi richiesti per l'attuazione dell'azione (se del caso).

Il pagamento finale sarà effettuato secondo il calendario e le modalità stabiliti nella Scheda tecnica (cfr. punto 4.2).

Il pagamento è subordinato all'approvazione del rapporto finale. Tale approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, autenticità, completezza e esattezza del loro contenuto.

L'**importo definitivo della sovvenzione per l'azione** sarà calcolato basandosi sul contributo UE totale accordato al beneficiario interessato.

L'amministrazione erogatrice determinerà innanzitutto il "contributo UE accordato" per l'azione per tutti i periodi di riferimento calcolando il "contributo UE massimo ai costi" (applicando il tasso di finanziamento ai costi totali accettati di ciascun beneficiario) e aggiungendo i contributi unitari per le unità accettate, se presenti.

Successivamente l'amministrazione erogatrice terrà conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione. L'importo risultante corrisponde al "contributo UE totale accordato".

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

L'importo ottenuto, se superiore all'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.2, rimarrà nei limiti di quest'ultimo.

Il **saldo** (pagamento finale) è quindi calcolato detraendo l'importo totale l'eventuale prefinanziamento già versato dall'importo definitivo della sovvenzione:

{importo definitivo della sovvenzione

meno

{ prefinanziamento già erogato (se del caso)}}.

Se **positivo**, il saldo sarà **versato** al coordinatore.

Il pagamento finale (anche parziale) può essere compensato (senza il consenso dei beneficiari) con importi dovuti da un beneficiario all'amministrazione erogatrice, fino a concorrenza dell'importo dovuto a quel beneficiario.

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. articoli 29 e 30).

Se **negativo**, il saldo sarà recuperato secondo la seguente procedura.

L'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo definitivo della sovvenzione, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi;
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di debito** con le condizioni e la data di pagamento.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.3.5 Audit successivi al pagamento finale — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Recupero

Se successivamente al pagamento finale (in particolare a seguito di controlli, esami, audit o indagini; cfr. articolo 25) respinge costi o contributi (cfr. articolo 27) o riduce la sovvenzione (cfr. articolo 28), questa calcolerà la differenza tra **la quota spettante al beneficiario dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione[16] e l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario interessato.**

La **quota spettante al beneficiario dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione[17]** è calcolata come segue:

{{contributo UE totale accettato per il beneficiario[18]

diviso per

contributo UE totale accettato per l'azione[19] }

moltiplicato per

importo definitivo della sovvenzione per l'azione}.

L'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario è calcolato sommando i "costi accettati e rivisti" e i "contributi accettati e rivisti" e tenendo conto delle eventuali riduzioni della sovvenzione.

Se l'importo definitivo rivisto della sovvenzione è inferiore all'importo definitivo della sovvenzione per il beneficiario, l'**importo da recuperare** dal beneficiario sarà calcolato come segue:

[16] *Applicando il calcolo di cui all'art. 22.3.4*

[17] *Al momento del pagamento finale*

[18] *Applicando il calcolo di cui all'art. 22.3.2*

[19] *Applicando il calcolo di cui all'art. 22.3.4*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

{quota spettante al beneficiario dell'importo definitivo della sovvenzione per l'azione}

meno

{importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario}

Procedura di recupero

.

L'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preinformazione**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di recupero, dell'importo da recuperare e indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni (o se decide di procedere al recupero nonostante le osservazioni pervenute), l'amministrazione erogatrice confermerà l'importo da recuperare (**lettera di conferma**), allegando una **nota di addebito** con le condizioni e la data di pagamento.

Eventuali recuperi presso le entità affiliate saranno gestiti tramite i loro beneficiari.

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'amministrazione erogatrice **procede al recupero forzato** conformemente all'articolo 22.4.

22.4 Recupero forzato

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di debito, l'importo dovuto sarà recuperato:

(a) mediante compensazione (senza il consenso del coordinatore o del beneficiario) con importi dovuti al coordinatore o al beneficiario dall'amministrazione erogatrice.

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE si può procedere alla compensazione dell'importo prima della data di pagamento indicata nella nota di debito;

(b) mediante escussione delle garanzie finanziarie (se applicabile);

(c) considerando responsabili in solido altri beneficiari (se del caso; cfr. Scheda tecnica, punto 4.4);

(d) mediante l'avvio di azioni legali (cfr. articolo 43).

L'importo da recuperare sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 22.5, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di debito fino alla data di ricevimento del pagamento integrale (inclusa).

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2015/2366[20].

22.5 Conseguenze dell'inosservanza

22.5.1 Se l'amministrazione erogatrice non paga entro i termini (cfr. sopra), i beneficiari hanno diritto agli **interessi di mora** al tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, maggiorato della percentuale indicata nella Scheda tecnica (punto 4.2). Il tasso di riferimento della BCE da utilizzare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Se pari o inferiori a 200 EUR, gli interessi di mora sono versati al coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricevimento del pagamento tardivo.

Gli interessi di mora non sono dovuti se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della Convenzione).

[20] *Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n.1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L337 del 23.12.2015, pag.35).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Il pagamento non sarà considerato tardivo in caso di sospensione dei pagamenti o del termine di pagamento (cfr. articoli 29 e 30).

Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.

22.5.2 Se un coordinatore viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. articolo 28) e può essere risolta la convenzione o posto termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 23 — GARANZIE

23.1 Garanzia di prefinanziamento

Se richiesto dall'amministrazione erogatrice (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2), i beneficiari devono fornire una o più garanzie di prefinanziamento, conformemente ai tempi e agli importi figuranti nella Scheda tecnica.

Il coordinatore deve presentarle all'amministrazione erogatrice in tempo utile prima del prefinanziamento a cui fanno riferimento. La garanzia deve soddisfare le seguenti condizioni:

La garanzia deve soddisfare le seguenti condizioni:

(a) è prestata da un istituto bancario o finanziario riconosciuto stabilito nell'UE o — su richiesta del coordinatore e previa accettazione dall'amministrazione erogatrice — da un terzo o da un istituto bancario o finanziario stabilito al di fuori dell'UE che offra una garanzia equivalente;

(b) il garante è garante a prima richiesta e non esige che l'amministrazione erogatrice agisca in primo luogo contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione); e

(c) rimane esplicitamente in vigore fino al pagamento finale e, se il pagamento finale assume la forma di un recupero, fino a cinque mesi dopo la notifica della nota di addebito al beneficiario.

La garanzia sarà svincolata entro il mese successivo.

23.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se i beneficiari violano l'obbligo di prestare la garanzia di prefinanziamento, il prefinanziamento non sarà versato.

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 24 — CERTIFICATI

Non applicabile

ARTICOLO 25 — CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI

25.1 Controlli, verifiche e audit dell'amministrazione erogatrice

25.1.1 Controlli interni

L'amministrazione erogatrice può controllare — durante l'azione o a posteriori — la corretta attuazione dell'azione e il rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione, compresa la valutazione dei costi e contributi, dei resoconti sullo stato di attuazione e delle relazioni.

25.1.2 Verifiche dei progetti

L'amministrazione erogatrice può effettuare verifiche sulla corretta attuazione dell'azione e sul rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione (verifiche generali sul progetto o verifiche su aspetti specifici).

Dette verifiche sul progetto possono essere avviate durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se necessario, l'amministrazione erogatrice può farsi assistere da esperti esterni indipendenti. In caso di ricorso a esperti esterni, il coordinatore o il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Oltre al resoconto continuo e ai rapporti già presentati, il coordinatore o il beneficiario interessato devono collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — informazioni e dati (anche in merito all'uso delle risorse). L'amministrazione erogatrice può chiedere ai beneficiari di trasmetterle direttamente tali informazioni. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Il coordinatore o il beneficiario interessato può essere invitato a partecipare alle riunioni, anche con gli esperti esterni.

Per le **visite in loco**, il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche agli esperti esterni) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati della verifica sarà stesa una **relazione sulla verifica effettuata sul progetto**.

L'amministrazione erogatrice darà comunicazione formale della relazione sulla **verifica** del progetto al coordinatore o al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni.

Le **verifiche** sui progetti (comprese le relazioni sui controlli sui progetti) saranno nella lingua della Convenzione.

25.1.3 Audit

L'amministrazione erogatrice può effettuare audit della corretta attuazione dell'azione e del rispetto degli obblighi dettati dalla convenzione.

Detti audit possono essere avviati durante l'attuazione dell'azione e fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (cfr. punto 6). Saranno comunicati formalmente al beneficiario interessato e considerati avviati alla data della comunicazione.

L'amministrazione erogatrice può impiegare il proprio servizio di audit, delegare gli audit a un servizio centralizzato o incaricare società di audit esterne. In caso di ricorso a una società esterna, il beneficiario interessato ne sarà informato e avrà il diritto di opporsi per motivi di riservatezza commerciale o di conflitto di interessi.

Il beneficiario interessato deve collaborare diligentemente e trasmettere — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) per la verifica della conformità alla convenzione. Le informazioni e i documenti sensibili saranno trattati conformemente all'articolo 13.

Per le **visite in loco** il beneficiario interessato deve consentire l'accesso a siti e locali (anche alla società di audit esterna) e garantire che le informazioni richieste siano prontamente disponibili.

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'audit sarà steso **una relazione provvisoria di audit**.

I revisori inviano formalmente la **relazione provvisoria** al beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni (procedura di audit in contraddittorio).

La **relazione finale di audit** terrà conto delle osservazioni del beneficiario interessato, cui sarà formalmente comunicata.

La lingua degli audit (e delle relative relazioni) sarà la stessa della convenzione, salvo diversamente concordato con l'amministrazione erogatrice (cfr. scheda tecnica, punto 4.2).

25.2 Controlli, verifiche e audit della Commissione europea sulle sovvenzioni di altre amministrazioni erogatrici

La Commissione europea ha gli stessi diritti dell'amministrazione erogatrice in materia di controlli, verifiche e audit.

25.3 Accesso ai registri per la valutazione delle forme semplificate di finanziamento

I beneficiari devono permettere alla Commissione europea di accedere ai loro registri previsti per legge a fini di valutazione periodica delle forme semplificate di finanziamento utilizzate nei programmi dell'UE.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

25.4 Audit e indagini dell'OLAF, dell'EPPO e della Corte dei conti europea

Possono effettuare controlli, verifiche, audit e indagini durante l'azione o a posteriori anche:

- l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a norma dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013[21] e (Euratom, CE) n. 2185/96[22];
- la Procura europea (EPPO), a norma del regolamento (UE) 2017/1939;
- la Corte dei conti europea, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 263 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2059.

Se richiesto da tali organi e istituzioni, il beneficiario interessato deve trasmettere informazioni accurate e complete nel formato richiesto (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali, anche in formato elettronico) e consentire l'accesso ai siti e ai locali per le visite o le ispezioni in loco, come previsto dai richiamati regolamenti.

A tal fine il beneficiario interessato deve conservare tutte le informazioni pertinenti relative all'azione, almeno fino al termine stabilito nella Scheda tecnica (punto 6) e in ogni caso fino alla conclusione di eventuali controlli, verifiche, audit, indagini, contenziosi o azioni legali in corso.

25.5 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini — estensione dei risultati

25.5.1 Conseguenze di controlli, verifiche, audit e indagini nell'ambito della presente sovvenzione

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini svolti nel contesto della presente sovvenzione possono comportare un rifiuto (cfr. articolo 27), la riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28) o altre misure descritte al capitolo 5.

Un rifiuto o la riduzione della sovvenzione dopo il pagamento finale darà luogo a revisione dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. articolo 22).

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini durante l'attuazione dell'azione possono comportare una richiesta di modifica (cfr. articolo 39) della descrizione dell'azione di cui all'allegato 1.

I controlli, le revisioni, gli audit o le indagini da cui emergono errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi in una sovvenzione dell'UE possono avere ripercussioni anche su altre sovvenzioni dell'UE attribuite a condizioni analoghe ("estensione ad altre sovvenzioni").

Inoltre i risultati di un'indagine dell'OLAF o dell'EPPO possono portare a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

25.5.2 Estensione da altre sovvenzioni

I risultati di controlli, verifiche, audit o indagini riguardanti altre sovvenzioni possono essere estese alla presente sovvenzione, se:

a) il beneficiario interessato risulta, in altre sovvenzioni dell'UE finanziate a condizioni analoghe, aver commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi che incidono in modo rilevante sulla presente sovvenzione e

b) tali risultanze sono formalmente notificate al beneficiario interessato - unitamente all'elenco delle sovvenzioni cui si riferiscono le risultanze - entro il limite di tempo per gli audit stabilito nella scheda tecnica (cfr. punto 6).

L'amministrazione erogatrice comunicherà formalmente al beneficiario interessato l'intenzione di estendere le risultanze e l'elenco delle sovvenzioni interessate.

[21] *Regolamento (UE, Euratom) n.883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento(CE) n.1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento(Euratom) n.1074/1999 del Consiglio (GU L248 del 18.9.2013, pag.1).*

[22] *Regolamento (Euratom, CE) n.2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L292 del 15.11.1996, pag.2).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se l'estensione riguarda il **respingimento di costi o contributi**, la notifica includerà:

a) l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze;

b) la richiesta di presentare i rendiconti finanziari revisionati per tutte le sovvenzioni interessate;

c) il tasso di correzione ai fini dell'estrapolazione stabilito sulla base degli errori sistemici o ricorrenti, per il calcolo degli importi da respingere, se il beneficiario interessato:

i) ritiene che non sia possibile o praticabile presentare rendiconti finanziari revisionati, oppure

ii) non presenta rendiconti finanziari revisionati.

Se l'estensione **riguarda riduzioni della sovvenzione**, la notifica includerà:

a) l'invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate dalle risultanze e

b) il **tasso di correzione ai fini dell'estrapolazione** stabilito sulla base degli errori sistemici o ricorrenti e del principio di proporzionalità.

Il beneficiario interessato ha a disposizione **60 giorni** dal ricevimento della notifica per presentare osservazioni o rendiconti finanziari revisionati, o per proporre un **metodo/tasso di correzione alternativo** debitamente motivato.

In base a ciò, l'amministrazione erogatrice ne analizzerà l'impatto e deciderà in merito all'attuazione (vale a dire avviare la procedura di respingimento o riduzione della sovvenzione, sulla base dei rendiconti finanziari revisionati o del metodo/tasso annunciato/alternativo, oppure di una combinazione di questi; cfr. articoli 27 e 28).

25.6 Conseguenze dell'inosservanza

Se il beneficiario viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, i costi o contributi non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. articolo 6), saranno respinti (cfr. articolo 27) e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. articolo 28).

Ne possono anche conseguire altre misure descritte al capitolo 5.

ARTICOLO 26 — VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile

CAPITOLO 5 CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA

SEZIONE 1 RIFIUTO E RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 27 — RIFIUTO DEI COSTI E CONTRIBUTI

27.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice rifiuterà — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o in un momento successivo — tutti i costi o contributi non ammissibili (cfr. articolo 6), in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini (cfr. articolo 25).

Il rifiuto può anche essere basato sull'estensione delle risultanze provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione (cfr. articolo 25).

Saranno rifiutati i costi o contributi non ammissibili.

27.2 Procedura

Se il rifiuto non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato gli importi non ammissibili, indicandone i motivi. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la decisione (procedura di revisione del pagamento).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se il rifiuto comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice applica la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

27.3 Effetti

Se l'amministrazione erogatrice ritiene non ammissibili alcuni costi o contributi, li detrae dai costi o contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario alla richiesta di rimborso; cfr. articolo 22).

ARTICOLO 28 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

28.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — al momento della cessazione della partecipazione del beneficiario, del pagamento finale o in un momento successivo — ridurre la sovvenzione per un beneficiario se:

(a) il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale ai fini dell'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:

(i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

(ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito a presentare proposte, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza -se applicabile- ecc.); oppure

(b) estensione dei rilievi: il beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente sovvenzione (estensione delle risultanze; cfr. articolo 25.5).

L'importo della riduzione sarà calcolato per ciascun beneficiario interessato e proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo UE accordato.

28.2 Procedura

Se la riduzione della sovvenzione non comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore o al beneficiario interessato la riduzione e l'importo da ridurre, indicandone i motivi. Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione — presentare osservazioni se non è d'accordo con la decisione (procedura di revisione del pagamento).

Se la riduzione della sovvenzione comporta un recupero, l'amministrazione erogatrice seguirà la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso di cui all'articolo 22.

28.3 Effetti

Se l'amministrazione erogatrice ritiene non ammissibili alcuni costi o contributi, li detrae dai costi o contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto (e procede se necessario alla richiesta di rimborso; cfr. articolo 22).

SEZIONE 2 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO

29.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere il termine per il pagamento nel caso in cui il pagamento non possa essere eseguito nei seguenti casi:

(a) il rapporto richiesto (cfr. articolo 21) non è stato presentato o non è completo o sono necessarie ulteriori informazioni;

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

(b) sussistono dubbi circa l'importo da pagare (ad es. procedura di estensione in corso, domande sull'ammissibilità, necessità di una riduzione della sovvenzione ecc.) e sono necessari ulteriori controlli, verifiche, audit o indagini; oppure

(c) vi sono altre questioni lesive degli interessi finanziari dell'UE.

29.2 Procedura

L'amministrazione erogatrice comunica formalmente al coordinatore la sospensione, indicandone i motivi.

La sospensione **avrà effetto** il giorno in cui è inviata comunicazione.

Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è revocata — e il periodo restante per il pagamento riprende a decorrere (cfr. Scheda tecnica, punto 4.2).

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere all'amministrazione erogatrice di confermare se la sospensione permane.

Se il termine di pagamento è stato sospeso per mancata conformità del rapporto e non viene presentata una nuova versione del rapporto (o viene rifiutato, se presentato), l'amministrazione erogatrice può anche risolvere la convenzione o porre termine alla partecipazione del coordinatore (cfr. articolo 32).

ARTICOLO 30 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

30.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può — in qualsiasi momento — sospendere, integralmente o parzialmente, i pagamenti per uno o più beneficiari nei seguenti casi:

(a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:

(i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

(ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile), la mancata collaborazione nell'ambito di controlli, esami, audit e indagini ecc.); oppure

(b) estensione delle risultanze: un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente sovvenzione (estensione delle risultanze; cfr. articolo 25.5)

Se la sospensione riguarda i pagamenti a uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se riguarda il pagamento finale, il saldo (o il rimborso) dell'importo residuo dopo la revoca della sospensione sarà considerato il pagamento che chiude l'azione.

30.2 Procedura

Prima di sospendere i pagamenti, l'amministrazione erogatrice invierà al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere i pagamenti, indicandone i motivi; e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente che non intende continuare la procedura di sospensione.

Al termine della procedura di sospensione, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI EN ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma.

Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà **revocata**. L'amministrazione erogatrice invierà una comunicazione formale al beneficiario interessato (e al coordinatore) e fisserà la data di fine della sospensione.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti ai beneficiari interessati.

ARTICOLO 31 — SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

31.1 Sospensione della Convenzione richiesta dal consorzio

31.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la sospensione della Convenzione, in tutto o in parte, qualora circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. articolo 35) — ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione.

Il coordinatore deve inviare una richiesta formale di modifica (cfr. articolo 39) in cui sia riportato:

- i motivi;
- la data alla quale ha effetto la sospensione; tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di modifica; e
- la data prevista per la ripresa.

La sospensione **avrà effetto** il giorno indicato nella richiesta.

Una volta che le circostanze consentano di riprendere l'attuazione dell'azione, il coordinatore dovrà richiedere immediatamente una modifica alla Convenzione per definire la data di fine della sospensione, la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la Convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione indicata nell'emendamento. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere attuata alcuna attività. Le attività in corso devono essere interrotte e non è possibile avviarne di nuove. Non sono ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione (cfr. articolo 6.3).

31.2 Sospensione della Convenzione avviata dall'amministrazione erogatrice

31.2.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può sospendere la convenzione, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

(a) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso o è sospettato di aver commesso:

 (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

 (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza (se applicabile), la mancata collaborazione nell'ambito di controlli, verifiche, audit e indagini ecc.); oppure

(b) estensione delle risultanze: un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente sovvenzione (estensione delle risultanze; cfr. articolo 25.5).

31.2.2 Procedura

Prima di sospendere la Convenzione, l'amministrazione erogatrice invierà al coordinatore una **lettera di preavviso**:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- dando comunicazione formale dell'intenzione di sospendere la Convenzione, indicandone i motivi e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la sospensione (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

La sospensione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione).

Una volta soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione dell'azione, l'amministrazione erogatrice trasmetterà formalmente al coordinatore una **lettera di revoca della sospensione**, nella quale fisserà la data di fine della sospensione e lo inviterà a chiedere un emendamento alla Convenzione per definire la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. articolo 39) — a meno che non sia stata risolta la Convenzione (cfr. articolo 32). La sospensione sarà **revocata** con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella lettera di revoca della sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di spedizione della lettera.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, non può essere attuata alcuna attività né è possibile avviare nuove attività e quelle in corso devono essere interrotte. Non sono ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione (cfr. articolo 6.3).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

La sospensione della sovvenzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di un beneficiario (cfr. articolo 32) o di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28).

ARTICOLO 32 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO

32.1 Risoluzione della Convenzione chiesta dal consorzio

32.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono chiedere la risoluzione della convenzione.

Il coordinatore deve presentare una richiesta formale di modifica (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- la data in cui il consorzio termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori") e
- la data alla quale ha effetto la risoluzione ("data di risoluzione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

La risoluzione **avrà effetto** il giorno di risoluzione indicato nella richiesta.

In assenza di motivazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustifichino la risoluzione, la Convenzione può considerarsi risolta in modo improprio.

32.1.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una **relazione finale** (relativa al periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima della data i cui la risoluzione diventa effettiva (cfr. articolo 22). I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi o i contributi inclusi in una relazione periodica approvata (non sarà considerato alcun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 28).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

32.2 Cessazione della partecipazione del beneficiario chiesta dal consorzio

32.2.1 Condizioni e procedura

Il coordinatore può chiedere la cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, su richiesta del beneficiario interessato o per conto degli altri beneficiari.

Il coordinatore deve presentare una richiesta formale di **modifica** (cfr. articolo 39) indicante:

- i motivi;
- il parere del beneficiario interessato (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto);
- la data in cui il beneficiario termina i lavori relativi all'azione ("data di fine lavori");
- la data alla quale ha effetto la cessazione ("data di cessazione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Se la cessazione riguarda la partecipazione del coordinatore ed è chiesta senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto del consorzio).

La cessazione avrà effetto il giorno di cessazione indicato nella richiesta.

In assenza di informazioni o se l'amministrazione erogatrice ritiene che i motivi non giustifichino la cessazione, la partecipazione del beneficiario può considerarsi cessata in modo improprio.

32.2.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

(i) una relazione sui pagamenti effettuati al beneficiario interessato;

(ii) una relazione sulla cessazione della partecipazione del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto finanziario e la spiegazione dell'uso delle risorse;

(iii) una richiesta di emendamento (cfr. articolo 39) con altre modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e budget stimato del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

(iv) L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima della data i cui la risoluzione diventa effettiva (cfr. articolo 22). I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Le informazioni contenute nella relazione di cessazione devono essere incluse nella relazione periodica per il periodo di riferimento successivo (cfr. articolo 21).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione di cessazione entro il termine stabilito, sono presi in considerazione solo i costi o i contributi inclusi in una relazione periodica approvata (non sarà considerato alcun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine stabilito, l'amministrazione erogatrice riterrà che:

- il coordinatore non abbia effettuato alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la seconda richiesta di emendamento è accettata dall'amministrazione erogatrice, la convenzione viene **emendata** al fine di introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

Se la seconda richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), si può procedere alla risoluzione della Convenzione (cfr. articolo 32).

Una cessazione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. articolo 31) o alla risoluzione della Convenzione (cfr. articolo 32).

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

32.3 Risoluzione della convenzione di sovvenzione o cessazione della partecipazione del beneficiario avviata dall'amministrazione erogatrice

32.3.1 Condizioni

L'amministrazione erogatrice può risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari nel caso in cui:

(a) uno o più beneficiari non aderiscono alla Convenzione (cfr. articolo 40);

(b) nell'azione o nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria di un beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione dell'azione o mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione (anche legato a uno dei motivi di esclusione di cui all'autocertificazione);

(c) a seguito della cessazione della partecipazione di uno o più beneficiari, le necessarie modifiche alla Convenzione (e il loro impatto sull'azione) sono tali da rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

(d) l'attuazione dell'azione è diventata impossibile o i cambiamenti necessari al suo proseguimento sono tali da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

(e) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) è soggetto a una procedura fallimentare o a procedure analoghe (tra cui insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione delle attività commerciali ecc.);

(f) un beneficiario (o altra persona con responsabilità illimitata dei suoi debiti) viola gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o fiscali;

(g) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;

(h) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è colpevole di frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, nel riciclaggio di denaro, in reati connessi al terrorismo (compreso il finanziamento del terrorismo), nel lavoro minorile o nella tratta di esseri umani;

(i) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) è stato creato in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nel paese di origine (o ha creato un'altra entità a tal fine);

(j) un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:

 (i) errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure

 (ii) violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente Convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza -se applicabile. la mancata collaborazione nell'ambito di controlli, esami, audit e indagini ecc.));

(k) estensione dei risultati: un beneficiario (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

essenziale per l'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso — nell'ambito di altre sovvenzioni UE attribuite a condizioni analoghe — irregolarità, frodi, gravi violazioni degli obblighi o errori sistemici o ricorrenti che incidono in modo rilevante sulla presente sovvenzione (estensione delle risultanze; cfr. articolo 25.5);

(l) nonostante la richiesta specifica dell'amministrazione erogatrice, un beneficiario non richiede — per il tramite del coordinatore — una modifica della Convenzione per porre termine alla partecipazione di uno o di entità affiliate dei suoi partner associati che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere d), f), e), g), h), i) o j) e per riassegnarne gli incarichi.

32.3.2 Procedura

Prima di risolvere la Convenzione o porre termine alla partecipazione di uno o più beneficiari, l'amministrazione erogatrice invia al coordinatore o al beneficiario una **lettera di preavviso**:

- dando comunicazione formale dell'intenzione di procedere alla risoluzione/cessazione, indicandone i motivi, e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, l'amministrazione erogatrice confermerà la risoluzione/cessazione e la data alla quale questa avrà effetto (**lettera di conferma**). Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

Nel caso di cessazione della partecipazione del beneficiario, l'amministrazione erogatrice informerà anche il coordinatore al termine della procedura.

La risoluzione/cessazione **avrà effetto** il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione; "data di risoluzione/cessazione").

32.3.3 Effetti

(a) Per la **risoluzione della Convenzione**:

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una relazione **finale** (per l'ultimo periodo di riferimento fino alla risoluzione).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima che abbia effetto la risoluzione (cfr. articolo 22). I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Se la Convenzione è risolta per violazione dell'obbligo di presentare relazioni, il coordinatore non può presentare alcuna relazione dopo la risoluzione.

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in una relazione periodica approvata (nessun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

La risoluzione non pregiudica il diritto dell'amministrazione erogatrice di ridurre la sovvenzione (cfr. articolo 28) o di comminare sanzioni amministrative (cfr. articolo 34).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dall'amministrazione erogatrice (cfr. articolo 33).

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie).

(b) Per la **cessazione della partecipazione del beneficiario**:

il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la cessazione — presentare:

(i) una **relazione sulla distribuzione dei pagamenti** al beneficiario interessato;

(ii) una relazione di cessazione della partecipazione del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento fino alla cessazione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, il rendiconto

finanziario e la spiegazione dell'uso delle risorse

(iii) una **richiesta di emendamento** (cfr. articolo 39) con tutte le modifiche necessarie (ad es. riassegnazione degli incarichi e bilancio di previsione del beneficiario oggetto di cessazione; aggiunta di un nuovo beneficiario in sostituzione del beneficiario oggetto di cessazione; cambiamento di coordinatore ecc.).

L'amministrazione erogatrice calcolerà l'importo dovuto al beneficiario sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima che la cessazione abbia effetto (cfr. articolo 22). Non sono ammissibili i costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la cessazione.

Le informazioni contenute nella relazione di cessazione devono essere incluse nella relazione periodica per il periodo di riferimento successivo (cfr. articolo 21).

Se l'amministrazione erogatrice non riceve la relazione di cessazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in una relazione periodica approvata (nessun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

Se non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine, l'amministrazione erogatrice riterrà che:

- il coordinatore non abbia effettuato alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Se la richiesta di modifica è accettata dall'amministrazione erogatrice, la Convenzione è **emendata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. articolo 39).

Se la seconda richiesta di emendamento è respinta dall'amministrazione erogatrice (perché mette in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti), si può procedere alla risoluzione della Convenzione (cfr. articolo 32).

Dopo la cessazione continuano ad applicarsi gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 13 (riservatezza e sicurezza), 16 (DPI), 17 (comunicazione, diffusione e visibilità), 21 (relazioni), 25 (controlli, verifiche, audit e indagini), 26 (valutazione d'impatto), 27 (rifiuto), 28 (riduzione della sovvenzione) e 42 (cessione di pretese pecuniarie)).

SEZIONE 3 ALTRE CONSEGUENZE: RISARCIMENTO DEL DANNO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 33 — RISARCIMENTO DEL DANNO

33.1 Responsabilità dell'amministrazione erogatrice

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai beneficiari o a terzi in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione, anche per colpa grave.

L'amministrazione erogatrice non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati da uno dei beneficiari o da altri soggetti partecipanti all'azione, in conseguenza dell'esecuzione della Convenzione.

33.2 Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari devono risarcire l'amministrazione erogatrice di eventuali danni da quella subiti in conseguenza dell'attuazione dell'azione o della mancata attuazione dell'azione in piena conformità alla Convenzione, a condizione che siano imputabili a colpa grave o dolo.

La responsabilità non si estende alle perdite indirette o a danni analoghi (come il mancato guadagno, la perdita di reddito o la perdita di contratti), a condizione che non siano imputabili a un atto doloso o a una violazione della riservatezza.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ARTICOLO 34 — SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Nulla nella presente Convenzione potrà interpretarsi in modo da impedire l'adozione di sanzioni amministrative (come l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'UE e/o le sanzioni pecuniarie) o di altre misure di diritto pubblico, in aggiunta o in alternativa alle misure contrattuali previste dalla presente Convenzione (cfr. ad esempio articoli da 137 a 148 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e articoli 4 e 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95[23]).

SEZIONE 4 FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 35 — FORZA MAGGIORE

La parte cui è stato impedito per causa di forza maggiore di adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione non può considerarsi in violazione degli stessi.

Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento che:

- impedisce alle parti di adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione;
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti;
- non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (o di altri soggetti partecipanti all'azione); e
- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza impiegata.

La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne deve dare comunicazione formale all'altra parte senza indugio, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione o evento.

Le parti devono adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e si adoperano al meglio per riprendere quanto prima l'attuazione dell'azione.

CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

36.1 Forme e mezzi di comunicazione — Gestione elettronica

La comunicazione ai fini della Convenzione (informazioni, richieste, osservazioni, "comunicazioni formali" ecc.) deve:

- essere effettuata per iscritto;
- identificare chiaramente la Convenzione (numero ed eventuale acronimo del progetto); e
- avvenire su moduli e modelli, se disponibili.

Fatta eccezione per le comunicazioni formali, la comunicazione dovrebbe essere elettronica.

Le comunicazioni formali devono essere inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento ("comunicazione formale su carta").

Le comunicazioni formali possono tuttavia essere inviate per via elettronica, in particolare con avviso di ricevimento, se lo consente il diritto nazionale applicabile dello Stato membro interessato.

36.2 Data delle comunicazioni

Le comunicazioni sono considerate effettuate al momento in cui sono inviate dal mittente (alla data e all'ora d'invio).

Le comunicazioni formali su carta inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento sono considerate avvenute:

- alla data di consegna registrata dal servizio postale; o

[23] *Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

- al termine ultimo per il ritiro presso l'ufficio postale.

ARTICOLO 37 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni contenute nella Scheda tecnica prevalgono sul resto dei termini e delle condizioni della Convenzione.

L'allegato 5 prevale sui termini e sulle condizioni; i termini e le condizioni prevalgono sugli allegati diversi dall'allegato 5.

Il bilancio di previsione prevale sulla descrizione dell'azione di cui all'allegato 1.

ARTICOLO 38 — CALCOLO DEI PERIODI E DEI TERMINI

Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71[24], i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l'evento determinante.

Il giorno nel quale si verifica tale evento non è computato nel periodo.

Per "giorni" si intendono i giorni di calendario e non i giorni lavorativi.

ARTICOLO 39— MODIFICHE

39.1 Condizioni

La Convenzione può essere modificata, purché le modifiche non rimettano in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violino il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Le modifiche possono essere chieste da una delle parti.

39.2 Procedura

La parte che chiede un emendamento deve presentare una richiesta di modifica (cfr. articolo 36).

Il coordinatore invia e riceve le richieste di emendamento per conto dei beneficiari (cfr. allegato 4). Se è richiesto il cambiamento del coordinatore senza il suo consenso, la richiesta di modifica deve essere presentata da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

La richiesta di modifica deve contenere:

- le motivazioni;
- gli idonei documenti giustificativi; e
- per un cambiamento di coordinatore senza il suo consenso: il parere del coordinatore (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto).

L'amministrazione erogatrice può chiedere ulteriori informazioni.

Se concorda con la richiesta, la parte destinataria deve firmare la modifica entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione (o di altra informazione richiesta dall'amministrazione erogatrice). In caso di disaccordo, dovrà comunicare formalmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere prorogato, se necessario ai fini della valutazione della richiesta. Se non pervengono comunicazioni entro il termine, la richiesta è considerata respinta.

Un emendamento entra in vigore il giorno della firma della parte destinataria.

Un emendamento ha effetto alla data di entrata in vigore o ad altra data indicata nella modifica.

ARTICOLO 40 — ADESIONE E AGGIUNTA DI NUOVI BENEFICIARI

40.1 Adesione dei beneficiari menzionati nella Premessa

I beneficiari diversi dal coordinatore devono aderire alla Convenzione firmando il modulo di adesione (cfr. allegato 4).

[24] *Regolamento (CEE, Euratom) n.1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L124 dell'8.6.1971, pag.1).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

I beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione con effetto a partire dalla sua entrata in vigore (cfr. articolo 44).

40.2 Aggiunta di nuovi beneficiari

In casi giustificati i beneficiari possono chiedere l'aggiunta di un nuovo beneficiario.

A tal fine il coordinatore deve presentare una richiesta di emendamento a norma dell'articolo 39, che deve comprendere un modulo di adesione (cfr. allegato 3) firmato dal nuovo beneficiario.

I nuovi beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione con effetto a partire dalla data della loro adesione riportata nell'apposito modulo (cfr. allegato 3).

ARTICOLO 41 — CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Non applicabile

ARTICOLO 42 — CESSIONI DI PRETESE PECUNIARIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE EROGATRICE

I beneficiari non possono cedere a terzi nessuna pretesa pecuniaria nei confronti dell'amministrazione erogatrice, salvo esplicito accordo scritto dell'amministrazione erogatrice a seguito di una richiesta scritta motivata del coordinatore (per conto del beneficiario interessato).

Se l'amministrazione erogatrice non accetta la cessione o non sono rispettate le relative condizioni, la cessione non produrrà effetti.

In nessun caso una cessione può sollevare i beneficiari dai loro obblighi nei confronti dell'amministrazione erogatrice.

ARTICOLO 43 — DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

43.1 Diritto applicabile

La Convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE, integrato se necessario dal diritto nazionale dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

43.2 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o validità della Convenzione, le parti devono adire l'organo giurisdizionale competente dello Stato membro dell'amministrazione erogatrice.

Per gli eventuali beneficiari non UE, tali controversie devono essere sottoposte agli organi giurisdizionali di Bruxelles, Belgio — salvo se un accordo di associazione al programma dell'UE prevede l'esecutività delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'UE.

Se una controversia riguarda una sanzione amministrativa, una compensazione o un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 TFUE (cfr. articoli 22 e 34), i beneficiari devono adire il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

ARTICOLO 44 — ENTRATA IN VIGORE

La Convenzione entrerà in vigore il giorno della firma dell'ultima parte, ossia dell'amministrazione erogatrice.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

Per il beneficiario	**Per l'amministrazione erogatrice (AN)**
Il Rappresentante Legale	**Il Direttore Generale**
Elena Casarosa **Dirigente Scolastico**	**Dott. Flaminio Galli**
(Funzione / Nome e Cognome)	

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, DEL BUDGET DI PREVISIONE ED ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI

(Vedi documento su myErasmus al seguente link: https://myerasmus-op.indire.it/eplusop/)

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 2

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL'AMMISSIBILITA' DEI COSTI

(Vedi documento su myErasmus al seguente link: https://myerasmus-op.indire.it/eplusop/)

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 3

IMPORTI APPLICABILI

(Vedi documento su myErasmus al seguente link: https://myerasmus-op.indire.it/eplusop/)

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 4

MODULO DI ADESIONE PER BENEFICIARI

(PERTINENTE SOLO PER CONSORZI - DOCUMENTO GIA' ACQUISITO DALL'AN)

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

ALLEGATO 5

NORME SPECIFICHE

1. IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 5.2)

1.1 Incremento della sovvenzione a seguito di ridistribuzione dei fondi

Nel caso in cui l'Agenzia Nazionale decida di attuare una redistribuzione di fondi, il beneficiario può inviare una richiesta di incremento dell'importo totale massimo della sovvenzione indicato nell'articolo 5.2 attraverso un emendamento come previsto nell'art 39. Il beneficiario dovrà motivare la richiesta attraverso lo strumento web per la gestione e la rendicontazione Erasmus+ fornito dalla Commissione europea mostrando di essere in grado di svolgere ulteriori attività di mobilità.

1.2. Riduzione della sovvenzione dovuta al numero ridotto di attività di mobilità realizzate

Non applicabile.

1.3. Incremento della sovvenzione per supporto all'inclusione e costi eccezionali

Il beneficiario può presentare richieste giustificate di fondi aggiuntivi per costi eccezionali e supporto all'inclusione dei partecipanti a condizione che a tali costi non possa essere fatto fronte con un trasferimento di fondi tra categorie di budget nell'ambito della sovvenzione approvata senza che sia pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato I.

L'Agenzia Nazionale potrà emettere l'emendamento richiesto con carattere di urgenza nel caso in cui fosse necessario per consentire al beneficiario di rispettare le regole relative al supporto all'inclusione del partecipante.

2. FLESSIBILITÀ DEL BUDGET (— ARTICOLO 5.5)

In riferimento all'articolo 5.5, è necessario un emendamento nel caso in cui i trasferimenti dalla categoria di budget "Sostegno all'inclusione dei partecipanti" superino il 15 % dei fondi totali di tale categoria.

3. SUBAPPALTATORI (— ARTICOLO 9.3)

Il beneficiario non può subappaltare compiti essenziali relativi al progetto. Il subappalto di compiti relativi al progetto a un'organizzazione di sostegno deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dagli standard di qualità.

In caso di inosservanza l'Agenzia nazionale può chiedere che il beneficiario cessi di ricevere assistenza per determinate attività, che in tal caso passa a svolgere direttamente. Se non viene posto rimedio ai problemi individuati, l'Agenzia nazionale può ridurre la sovvenzione nella fase della relazione finale (cfr. articolo 28) o procedere alla risoluzione della convenzione di sovvenzione (cfr. articolo 29).

4. SOSTEGNO AI PARTECIPANTI (- ARTICOLO 9.4)

Il beneficiario che durante l'attuazione del progetto debba fornire sostegno ai partecipanti è tenuto a provvedervi conformemente alle condizioni specificate negli allegati 1, 2 e 3.

Il beneficiario deve:

a. versare integralmente il sostegno per il viaggio, il sostegno individuale, il sostegno linguistico, le quote di iscrizione e le visite preparatorie ai partecipanti alle attività del progetto applicando gli importi relativi ai contributi unitari, come specificato nell'allegato 3; oppure fornire ai partecipanti il sostegno per le stesse categorie di bilancio di cui sopra erogando i beni e i servizi necessari. In tal caso il beneficiario deve garantire

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

che l'erogazione di tali beni e servizi avvenga in ottemperanza agli standard di qualità e sicurezza necessari.

b. Il beneficiario può combinare le due opzioni di cui al comma precedente se e in quanto garantiscono un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. Se il beneficiario combina le due opzioni, alle categorie di bilancio cui si applica l'una o l'altra opzione devono applicarsi le condizioni pertinenti a ciascuna.

5. SUPPORTO ALL'INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

Il beneficiario è tenuto a garantire che, se necessario, sia fornito un prefinanziamento adeguato relativo al Supporto per l'inclusione ai partecipanti con minori opportunità al fine di favorire la loro partecipazione alle attività

6. PROTEZIONE DEI DATI (— ARTICOLO 15)

6.1. Rendicontazione sugli obblighi di protezione dei dati

Nel rapporto finale il beneficiario deve riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie azioni in materia di trattamento di dati con il Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 15, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento dei dati, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, predisposizione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.

6.2 Informazione dei partecipanti sul trattamento dei dati personali

Il beneficiario deve fornire ai partecipanti l'informativa relativa alla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi ultimi siano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle attività di mobilità Erasmus+.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

7. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI) — CONOSCENZE PREESISTENTI E RISULTATI — DIRITTI DI ACCESSO E DIRITTI DI UTILIZZO (— ARTICOLO 16)

7.1 Elenco delle conoscenze preesistenti

Laddove esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale (compresi diritti di terzi) precedenti alla Convenzione, i beneficiari devono stilare un elenco di detti diritti preesistenti, indicando i proprietari di tali diritti.

Prima di avviare l'azione, il coordinatore deve presentare l'elenco all'amministrazione erogatrice.

7.2 Materiali didattici

Se i beneficiari producono materiali didattici nell'ambito del progetto, tali materiali devono essere resi disponibili su internet, gratuitamente e mediante licenze aperte[25]. I beneficiari devono garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, i beneficiari devono eliminare il sito web dal Sistema di Registrazione delle Organizzazioni (ORS) al fine di evitare che il dominio possa essere rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.

8. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E VISIBILITÀ (— ARTICOLO 17.4)

I beneficiari devono rendere evidente il sostegno ricevuto nell'ambito del programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e nel materiale promozionale, compresi i siti web e i social media.

Le linee guida sull'identità visiva per il beneficiario e altri terzi sono disponibili sul sito web:

https://commission.europa.eu/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_en

8.1 Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+

Se il progetto ha prodotto risultati che possono essere condivisi, il beneficiario può renderli disponibili sulla Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects).

9. NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO (— ARTICOLO 18)

9.1 Misure restrittive dell'UE

I beneficiari devono garantire che la sovvenzione dell'UE non vada a vantaggio di partner associati, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi che siano soggetti a misure restrittive adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

9.2 SESSIONI INFORMATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIE

Il beneficiario deve partecipare a eventi e formazioni ritenute obbligatorie dall'Agenzia nazionale.

[25] *Licenza aperta: licenza mediante la quale il proprietario di un'opera autorizza altri a usare tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione o delle limitazioni imposte; il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta.Una licenza aperta non costituisce trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).*

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

10. RAPPORTI (— ARTICOLO 21)

10.1 Strumento di gestione e comunicazione per Erasmus+

Il coordinatore è tenuto ad utilizzare lo strumento web per la gestione e la rendicontazione Erasmus+ fornito dalla Commissione europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del progetto (comprese quelle che non sono state direttamente supportate con i fondi UE), e per redigere e trasmettere il rapporto finale, il rapporto sullo stato di attuazione del progetto e il rapporto intermedio (se disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo 21.2). **Il beneficiario non può delegare (esternalizzare) i compiti e fornire accesso agli strumenti di rendicontazione e gestione a persone esterne al beneficiario**.

Le attività di mobilità devono essere inserite nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ prima della loro data di inizio e aggiornate una volta terminate le attività.

10.2 Rapporto periodico e resoconto sullo stato di attuazione

Le relazioni periodiche e le relazioni sullo stato di attuazione devono comprendere una panoramica dell'attuazione del progetto. La relazione periodica deve contenere inoltre un rendiconto finanziario.

Le relazioni devono essere redatte utilizzando il modello disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione per Erasmus+ o, in alternativa, quello eventualmente fornito dall'Agenzia nazionale. Firmando la relazione i beneficiari confermano che le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritiere.

-

10.3 Relazione finale

La relazione finale deve comprendere una panoramica dell'attuazione del progetto e un rendiconto finanziario.

In fase di controllo del Rapporto Finale l'Agenzia Nazionale può richiedere i documenti a supporto di ogni tipologia di costo dichiarata dal beneficiario nel Rapporto Finale.

10.4 Valutazione del rapporto finale

Il beneficiario deve inviare il Rapporto Finale dopo la data di fine progetto. Il beneficiario può inviare il Rapporto Finale prima della data di fine progetto se le attività previste sono state completate e se rispettano la durata minima indicata nella Guida al Programma.

Il rapporto finale verrà valutato congiuntamente ai report dei partecipanti alle mobilità e ad altra documentazione relativa al progetto richiesta da questa Convenzione e dagli Standard di qualità Erasmus. Sarà utilizzato un quadro comune di criteri qualitativi di valutazione per determinare la misura in cui il progetto è stato realizzato in linea con i target indicato nell'Allegato 1, con l'Erasmus Plan approvato e gli standard di qualità Erasmus.

Il beneficiario deve inviare il Rapporto Finale dopo la data di fine progetto o in qualsiasi momento le attività previste siano state completate se rispettano la durata minima indicata nella Guida al Programma.

.

11. IMPORTO DOVUTO (— ARTICOLO 22.3)

Qualora nessun altro prefinanziamento sia previsto nella scheda tecnica, il beneficiario può comunque richiederlo senza emendamento alla sovvenzione. La richiesta dovrà essere debitamente giustificata e accompagnata da un Rapporto periodico. La richiesta non potrà eccedere l'80% dell'importo massimo specificato all'art. 4.2 della scheda tecnica e può

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

essere fatta solo se almeno il 70% dell'importo del precedente prefinanziamento sia stato utilizzato.

Il beneficiario deve garantire che le attività del progetto per cui è stata assegnata una sovvenzione siano ammissibili conformemente alle norme della guida del programma Erasmus+ e alla presente Convenzione.

L'Agenzia nazionale considererà inammissibili le attività o i costi non conformi alle regole della Guida del programma Erasmus+ e della presente Convenzione.

Gli importi della sovvenzione corrispondenti a tali attività e i costi saranno recuperati integralmente.

12. CONTROLLI, VERIFICHE, AUDIT E INDAGINI (— ARTICOLO 25)

Ai fini dell'articolo 21 e 25 il coordinatore o i beneficiari interessati devono fornire all'Agenzia Nazionale copie cartacee o elettroniche dei documenti giustificativi indicati nell'allegato 2, a meno che l'Agenzia Nazionale non chieda la consegna degli originali. Dopo averli verificati, l'Agenzia Nazionale deve restituire i documenti giustificativi originali al beneficiario interessato. Qualora non sia legalmente autorizzato a inviare documenti originali, il beneficiario trasmette una copia dei documenti giustificativi.

Il progetto può essere sottoposto ad esami e controlli interni sotto forma di verifiche documentali, controlli in loco e verifiche di sistema. A tal fine l'Agenzia nazionale può esigere che il beneficiario presenti ulteriori documenti giustificativi o elementi di prova diversi da quelli di cui all'allegato 2 e generalmente richiesti per questo tipo di controlli.

Il beneficiario deve dare modo all'Agenzia nazionale di verificare la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività del progetto e dei partecipanti con tutti i mezzi documentali (ad esempio mediante documentazione video e fotografica delle attività svolte, colloqui con il personale e i partecipanti o qualunque altra documentazione idonea a comprovare lo svolgimento effettivo delle attività), al fine di evitare doppi finanziamenti o altre irregolarità.

12.1 Controllo documentale (DESK CHECK)

La verifica documentale è un controllo approfondito dei documenti giustificativi effettuato dall'AN nelle proprie sedi, solitamente durante o dopo la fase del rapporto finale. Su richiesta, il beneficiario deve presentare all'Agenzia nazionale i documenti giustificativi per tutte le categorie di budget.

12.2 Controllo sul posto (ON THE SPOT CHECK)

I controlli sul posto vengono effettuati dall'AN presso la sede del beneficiario o presso ogni altra sede rilevante dal punto di vista dell'esecuzione del Progetto. Durante i controlli sul posto il beneficiario deve mettere a disposizione dell'AN tutti i documenti giustificativi in originale per tutte le categorie di budget e deve consentire all'AN l'accesso alle registrazioni delle spese relative al Progetto nella propria contabilità. I controlli sul posto possono assumere le forme indicate qui di seguito:

a) **Controlli sul posto durante l'attuazione del progetto**: effettuato durante la realizzazione del Progetto in modo che l'AN possa verificare direttamente la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività progettuali e dei partecipanti.;

b) **verifica sul posto dopo il completamento del progetto**: eseguita dopo la conclusione del progetto e in genere dopo il controllo della relazione finale.

12.3 Controllo di sistema (System check)

Il controllo di sistema è effettuato per verificare il sistema utilizzato dal beneficiario per la presentazione delle richieste di finanziamento nell'ambito del programma, nonché il rispetto da parte del Beneficiario degli impegni assunti a seguito dell'accreditamento. Il controllo di sistema viene eseguito per accertare la conformità del beneficiario alle regole di attuazione che si è impegnato a rispettare nell'ambito del programma Erasmus+.

13. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE (— ARTICOLO 28)

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

L'AN può valutare se il Progetto è stato attuato in modo insoddisfacente, parziale o in ritardo sulla base del Rapporto Finale trasmesso dal beneficiario o di altre fonti rilevanti, visite di monitoraggio, rapporti periodici, desk-check od on the spot checks effettuati dall'AN.

In linea con la procedura per attribuire un punteggio alla relazione finale di cui all'allegato 5, articolo 9.4, l'Agenzia nazionale può ridurre l'importo finale della sovvenzione per il supporto organizzativo segue:

- 10 % se la relazione finale ottiene almeno 50 punti ma meno di 60;
- 25 % se la relazione finale ottiene almeno 40 punti ma meno di 50;
- 50 % se la relazione finale ottiene almeno 25 punti ma meno di 40;
- 75 % se la relazione finale ottiene meno di almeno 15 punti ma meno di 25 punti.
- 100 % se la relazione finale ottiene meno di 15 punti.

L'Agenzia nazionale può inoltre ridurre l'importo del contributo per il supporto organizzativo e/o per i corsi in percentuale fino al 100% qualora dalla valutazione del rapporto finale, o da qualsiasi altra fonte rilevante sopra menzionata risulti che gli standard di qualità Erasmus o i requisiti qualitativi definiti dalla Guida al Programma non siano stati rispettati. La riduzione applicata dovrà essere proporzionale alla gravità e all'impatto dei problemi rilevati.

In caso di riduzione per esecuzione carente, parziale o tardiva, la riduzione si applica all'importo massimo attribuito o alla sovvenzione finale attribuita e comunicata.

14. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI (— ARTICOLO 36)

Le comunicazioni formali su carta indirizzate all'amministrazione erogatrice devono essere inviate all'indirizzo dell'Agenzia nazionale indicato nel preambolo.

Le comunicazioni formali su carta indirizzate ai beneficiari devono essere inviate alla loro sede legale indicata nel preambolo.

15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI

L'Agenzia nazionale controllerà che l'accreditamento Erasmus sia attuato conformemente alle regole stabilite nella Guida del programma che ha portato all'aggiudicazione dell'accreditamento, e agli standard di qualità Erasmus.

Qualora i controlli rivelino carenze, l'Agenzia nazionale formulerà raccomandazioni e/o istruzioni vincolanti per porvi rimedio. Se necessario, l'Agenzia nazionale può prendere ulteriori misure correttive, quali definite nella Guida del programma che ha portato all'aggiudicazione dell'accreditamento.

16. SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)

Il beneficiario deve promuovere, monitorare, supportare l'utilizzo dei corsi di lingua sulla Piattaforma dell'Online Language Support (OLS).

Il beneficiario deve monitorare l'uso dell'OLS dei partecipanti basandosi sulle informazioni fornite attraverso gli strumenti di gestione, e riferire nel Rapporto Finale riferire sul numero di valutazioni e corsi linguistici utilizzati, se le statistiche sono disponibili.

17. PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al progetto.

Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità.

Ai fini della partecipazione di minori al progetto, il beneficiario deve garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei minori come definita dalla legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, quali (elenco non esaustivo) il consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483
Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

18. CERTIFICATO YOUTHPASS

Non applicabile.

19. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE

19.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica

Ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e delle circolari n.42 e n. 43 del 16 dicembre 2024, emanate dal MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanzia delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso operazioni di girofondo tramite il codice identificativo IBAN dell'amministrazione beneficiaria.

19.2 Comunicazioni a mezzo Pec

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i. , nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

19.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto-legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2023, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

19.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sonosempre obbligatorinel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

19.5 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MYERASMUS

Il beneficiario/coordinatore è tenuto ad utilizzare lo strumento web di gestione amministrativa myErasmus (https:

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A

//myerasmus-op.indire.it/eplusop/) implementato e adottato dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'intero ciclo di vita del progetto Erasmus+; le comunicazioni e lo scambio di documenti ufficiali tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ e il beneficiario/coordinatore avverranno attraverso lo strumento web di gestione amministrativa (myErasmus) a cui si accede tramite credenziali SPID o CIE.

Agenzia nazionale Erasmus+ Indire - erasmusplus.it
Sede legale: via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze - erasmusplus@indire.it - erasmus_plus@pec.it
Sede operativa Firenze: via Cesare Lombroso 6/15 - 50134 Firenze - C.F. 80030350484 - Tel. +39 055 2380348
Sede operativa Roma: via Guidubaldo del Monte 54 - 00197 Roma - Tel. +39 06 54210483

Sistema di gestione di qualità certificato
UNI ENI ISO 9001: 2015
CISQ/IMQ N°SQ062274/A